Università
Ca'Foscari
Venezia
Facoltà
di Economia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, finanza e
controllo

Tesi di Laurea

La nuova disciplina delle perdite su crediti

Relatore
Prof. Loris Tosi

Laureanda
Angie Marin
Matricola 811260

Anno Accademico
2012/2013

La nuova disciplina delle perdite su crediti

INDICE

Introduzione pag. 3

CAPITOLO 1

1. La valutazione civilistica dei crediti pag. 7

1.1 Definizione di "credito" e classificazione generale pag. 7

1.2 Valutazione civilistica e contabile dei crediti pag. 11

1.3 Dal bilancio civilistico al reddito fiscale pag. 16

1.4 Conclusioni pag. 22

CAPITOLO 2

2. Il regime fiscale delle perdite su crediti pag. 25

2.1 Il regime fiscale dei crediti in linea generale pag. 25

2.1.1 Il sistema delle perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari pag. 27

2.2 Le perdite da inesigibilità: elementi che ne caratterizzano la deduzione pag. 28

2.2.1 Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali pag. 33

2.2.2 Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali: i casi particolari di concordato preventivo, amministrazione controllata e accordi di ristrutturazione di debiti pag. 37

2.2.3 Le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti residenti all'estero pag. 40

2.2.4 Trattamento delle perdite su crediti d'importo modesto: semplificazioni previste in tali casi pag. 44

2.3 Perdite su crediti generate a seguito di atti giuridici di disposizione degli stessi: il caso specifico della rinuncia al credito pag. 47

2.3.1 La deduzione delle perdite nei casi di cessione del credito pag. 50

2.3.2 Cessione del credito *pro soluto* e il trattamento contabile della differenza che emerge da tale operazione: minusvalenza o perdita pag. 57

2.4 Conclusioni pag. 61

CAPITOLO 3

3 Il nuovo regime fiscale delle perdite su crediti pag. 65

3.1 Inquadramento generale della nuova disciplina prevista per le perdite su crediti pag. 65

3.2 Deducibilità delle perdite su crediti nei casi in cui il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti pag. 68

3.3 Nuove ipotesi di realizzazione dei requisiti di certezza e precisione per la deduzione delle perdite su crediti pag. 75

3.3.1 Deduzione automatica per le perdite su crediti di modesta entità pag. 77

3.3.2 Prescrizione del diritto alla riscossione del credito pag. 87

3.3.3 Perdite su crediti nei confronti di soggetti *IAS adopters* pag. 90

3.3.3.1 Per le perdite da realizzo vanno dimostrate le condizioni di certezza e precisione pag. 94

3.4 Conclusioni pag. 96

CAPITOLO 4

Conclusioni pag. 99

4.1 La competenza fiscale, anche dopo le novità introdotte, deriva comunque da quella civilistica: possibile sindacabilità da parte dell'Amministrazione? pag. 99

Bibliografia pag. 105

Giurisprudenza pag. 111

La nuova discpilina delle perdite su crediti

Introduzione

Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, emanato per favorire la crescita del Paese prevedendo mezzi e misure necessari alle imprese per risollevarsi dalla crisi economica nazionale in atto, ha modificato sostanzialmente la disciplina relativa alla deducibilità dal reddito d'impresa delle perdite su crediti. L'attuale situazione di crisi che sta caratterizzando il contesto economico globale ha infatti aumentato i casi di insolvenza ed inadempienza che le imprese, anche di piccola dimensione, si trovano a dover affrontare quotidianamente. Per questi motivi, il legislatore, attraverso tale decreto (meglio conosciuto come "decreto crescita"), è intervenuto sostituendo integralmente l'articolo 101, comma 5, del T.u.i.r., relativo alle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, prevedendo maggiori ipotesi di deduzione dal reddito fiscale delle perdite su crediti generate da tali situazioni.

La definizione dei casi in cui può essere giustificata la rilevazione di tali perdite e il conseguente trattamento fiscale delle medesime è da sempre un argomento molto dibattuto in quanto il grado di discrezionalità e arbitrarietà nella determinazione delle stesse può essere elevato, tenuto conto altresì che la valutazione della posta di bilancio relativa ai crediti influenza sotto diversi punti di vista:

- il risultato economico d'esercizio, ovvero in caso di perdita un incremento di quest'ultima;
- il valore del patrimonio netto (direttamente influenzato dall'utile o dalla perdita d'esercizio) e del capitale dell'impresa;
- il reddito fiscale;
- l'andamento finanziario dell'impresa e, di conseguenza, la sua capacità di far fronte agli impegni assunti.

Alla luce di quanto appena esposto, nel presente lavoro inizialmente ho analizzato la disciplina relativa alla valutazione dei crediti secondo la normativa civilistica ed i principi contabili nazionali, esaminando altresì il "passaggio" dal bilancio, redatto secondo i principi civilistici e contabili, alla determinazione del reddito fiscale.

Successivamente, ho approfondito la disciplina fiscale dei crediti, in vigore fino al decreto crescita, ponendo particolare attenzione ai problemi riguardanti le perdite fiscali degli stessi, oggetto, ancora ad oggi, di dibattiti tra Amministrazione Finanziaria e Giurisprudenza di merito.

Infine, nel terzo capitolo la mia attenzione si è focalizzata sulle ultime novità introdotte dal Decreto Legge n. 83/2012, con il quale sono state previste nuove possibilità di deduzione automatica delle perdite su crediti, evidenziando i dubbi che tali modifiche hanno suscitato, tenendo conto che, trattandosi di una disposizione recentissima si è ancora in attesa di delucidazioni e chiarimenti da parte degli enti competenti (si evidenzia sin da subito che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E emessa in data 1° agosto 2013, ha già chiarito, seppur in parte, alcune delle incertezze applicative che erano sorte dall'entrata in vigore del decreto in esame).

CAPITOLO 1

La valutazione civilistica dei crediti

1.1 Definizione di "credito" e classificazione generale

1.2 Valutazione civilistica e contabile dei crediti

1.3 Dal bilancio civilistico al reddito fiscale

1.4 Conclusioni

Capitolo 1

La valutazione civilistica dei crediti

1.1 Definizione di "credito" e classificazione generale

I crediti rappresentano il diritto di esigere il pagamento di una determinata somma da un soggetto con il quale, in precedenza, si è intrattenuta una relazione che, nei casi più frequenti, è di tipo economico.

Nelle imprese industriali e di servizi, i crediti principali traggono origine dalla vendita dei beni o dei servizi prodotti e forniti dall'azienda stessa.

In via generale, ed in ottemperanza alle norme sul bilancio[1], i crediti vengono suddivisi in base:

- alla loro origine;
- alla natura del debitore;
- al momento in cui diventano esigibili, ovvero in base alla loro scadenza.

In riferimento all'origine i crediti si suddividono in:

- crediti verso clienti: trattasi di crediti sorti in relazione ai ricavi prodotti e derivanti dalla gestione caratteristica svolta dall'impresa;
- crediti da finanziamenti concessi a terzi: in tal caso i crediti hanno ad oggetto una somma di denaro prestata dall'impresa ad un soggetto estraneo alla stessa;
- crediti sorti per ragioni differenti: a titolo esemplificativo, crediti verso

[1] Trattasi delle norme contenute nel nostro codice civile nella sezione IX DEL BILANCIO, all'interno del LIBRO V – DEL LAVORO, ovvero gli articoli 2423, 2423-*bis*, 2423-*ter*, 2424, 2426 e 2427.

l’Erario, depositi cauzionali, crediti verso istituti previdenziali, ecc.

Per ciò che concerne la natura del debitore, invece, i crediti si suddividono in:

- crediti verso clienti;
- crediti verso altri soggetti;
- crediti verso controllate, controllanti e/o collegate.

Infine, in relazione alla loro scadenza i crediti sono considerati:

- a breve termine, se scadono entro i dodici mesi;
- a medio-lungo termine se la loro scadenza si protrae oltre i dodici mesi successivi all’esercizio di riferimento.

I crediti originati dai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, ovvero i crediti verso clienti, vengono iscritti in bilancio solo se i relativi ricavi sono maturati; il momento di maturazione dei suddetti ricavi varia in relazione all’operazione posta in essere:

- i crediti maturati dalla vendita di beni si considerano tali nel momento in cui avviene il trasferimento della relativa proprietà (per i beni mobili tale momento coincide con la spedizione o la consegna del bene mentre per i beni immobili il momento rilevante è la data di stipula dell’atto);
- i crediti relativi alle prestazioni di servizi, invece, si considerano maturati e quindi esigibili al momento in cui la prestazione viene effettuata.

Si precisa che, secondo quanto appena esposto, i crediti derivanti dalla

cessione di immobilizzazioni non rientrano tra i crediti verso clienti in quanto si riferiscono ad operazioni che non si manifestano con costanza e continuità e, per tali motivi, non rientrano nella gestione caratteristica dell'impresa.

Per i crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi, ovvero tutti gli altri "tipi" di credito, si deve tener presente che si possono iscrivere in bilancio solo ed esclusivamente se rappresentano un'obbligazione dei terzi nei confronti dell'impresa.

Per ciò che concerne la natura del debitore, è necessario che in bilancio vi sia una distinzione tra i crediti verso clienti, di natura puramente commerciale, da tutti gli altri crediti, con separata indicazione per questi ultimi, in nota integrativa, dei vari soggetti ai quali fanno riferimento; è importante, inoltre, sottolineare che deve esserci una dettaglio specifico per i crediti maturati verso le consociate (ai sensi dell'art. 2359 del c.c. sono considerate consociate le società controllate, collegate e controllanti[2]).

Non devono essere dettagliati, invece, i crediti verso quelle che vengono definite "imprese sorelle" ossia le imprese che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

La logica sottostante la suddivisione secondo la qualifica del debitore, si riferisce alla necessità di fornire ai terzi, tramite la lettura e l'interpretazione del bilancio d'esercizio, una "fotografia" reale e veritiera delle obbligazioni sorte a

[2] Ai sensi dell'art. 2359 del c.c., sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

favore dell'impresa ed ancora in essere alla data di riferimento del bilancio "dettagliando" i vari soggetti in capo ai quali risulta sussistere una rapporto di debito nei confronti dell'impresa stessa.

Per ciò che concerne la scadenza dei crediti, invece, questa assume rilevanza per evidenziare in bilancio i crediti che si trasformeranno in breve tempo in "numerario" (entro l'esercizio successivo) da quelli che invece risultano essere ancora "immobilizzati".

Infatti, l'art. 2424 del c.c. stabilisce che nello stato patrimoniale, per ciascuna voce dei crediti, devono essere indicati separatamente quelli esigibili entro dodici mesi da quelli esigibili oltre l'esercizio successivo.

Con riferimento al termine "esigibili" si ritiene che lo stesso debba essere interpretato nel senso che un credito non deve essere solo astrattamente incassabile, in quanto scaduto, ma si deve anche avere il convincimento che sarà effettivamente riscosso.

Si dovrà procedere così di volta in volta ad una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi e quali invece dovranno essere considerati a medio-lungo termine.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, i crediti in bilancio vengono classificati, all'interno dello stato patrimoniale, nel seguente modo (art. 2424 del c.c.):

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:
   a) parte da richiamare
   b) parte già richiamata

B. III. 2. – Crediti:
   a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

C. II. – Crediti:
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4-*bis*) crediti tributari
4-*ter*) imposte anticipate
5) verso altri:
a) verso altre consociate
b) verso altri debitori

1.2 Valutazione civilistica e contabile dei crediti

Il criterio generale per la valutazione delle voci di bilancio viene stabilito dall'articolo 2423-*bis* del codice civile secondo il quale, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003[3], la valutazione delle poste che compongono il bilancio deve essere fatta, tra gli altri principi, secondo la funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo

[3] Tale decreto, denominato "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", ha condotto alla sostanziale riforma del diritto societario prevedendo, tra le altre disposizioni, il divieto di ogni qualsiasi influenza di natura fiscale nel bilancio d'esercizio che deve essere redatto secondo i principi civilistici; il legislatore ha sancito con tale norma la definitiva e netta separazione degli schemi di redazione del bilancio contenuti nell'art. 2425 c.c. con il prospetto che il T.U.I.R. impone in sede di dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte di competenza, evitando, in tal modo, ogni tipo di influenza ed "inquinamento" fiscale nella redazione del bilancio.

oggetto di valutazione[4].

Per quanto riguarda la valutazione della voce dei crediti il codice civile, all'art. 2426, comma 1, punto 8), stabilisce che questi devono essere iscritti "secondo il valore di presumibile realizzazione"; anche nei principi contabili nazionali, nell'OIC n. 15, si è raggiunti alla medesima conclusione stabilendo che " […] i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo".

In altre parole, noto il valore nominale del credito, questo deve essere iscritto in bilancio al valore di presunto realizzo, tenuto conto di tutte quelle poste che possono rettificare il suo valore ed, in particolare:

- perdite da inesigibilità;
- resi e rettifiche di fatturazione;
- sconti e abbuoni;
- interessi non maturati;
- altre cause di minor realizzo (ovvero tutti i casi in cui il credito non potrà essere riscosso in tutto e/o in parte).

Tale criterio generale di valutazione, applicabile indistintamente sia ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni che nell'attivo circolante, non è poi di così facile applicazione soprattutto per ciò che concerne la determinazione delle rettifiche del credito dovute alle perdite da inesigibilità, totali o parziali, certe e/o solo presunte, tenendo presente che è proprio tale posta, in linea generale, ad

[4] Tale principio, in aggiunta agli altri già previsti in tale articolo per la redazione del bilancio d'esercizio, prevede che gli elementi che compongono l'attivo e il passivo del bilancio devono essere valutati anche in relazione alla funzione economica degli stessi. Con tale principio, cioè, viene affermata e ribadita la prevalenza dell'aspetto sostanziale rispetto a quello formale delle voci che compongono il bilancio, affinchè lo stesso possa essere per i lettori uno strumento utile e rappresentativo della reale situazione gestionale della società.
Secondo tale principio, la sostanza rappresenta l'essenza economica e la natura vera del fatto oggetto di contabilizzazione; pertanto, per ogni operazione posta in essere, è necessario ed indispensabile conoscerne la reale sostanza economica senza tener conto dell'origine dell'operazione stessa (legislativa, contrattuale ecc…).

influenzare maggiormente il valore nominale del credito.

Al di là delle perdite di inesigibilità, delle quali avremo modo di parlare successivamente, si fa presente che i crediti possono essere non totalmente realizzati anche per ragioni diverse. A titolo esemplificativo è frequente che, successivamente alla data di chiusura del bilancio, si debba procedere a delle rettifiche di fatturazione al fine di tenere conto di:

- resi (di merci o prodotti da parte di clienti in quanto difettosi, differenti rispetto a quanto ordinato, consegnati in ritardo, ecc.);
- sconti;
- abbuoni (ad esempio per merce fuori stagione, difettosa ma non restituita, ecc.)
- premi;
- applicazione di prezzi diversi da quelli concordati inizialmente.

Nei casi sopra riportati, se questi si riferiscono ad eventi già esistenti alla data di chiusura del bilancio, occorrerà effettuare delle rettifiche a fine esercizio, registrando in contabilità minori ricavi e/o note di accredito da emettere.

Per ciò che concerne l'altra ipotesi di rettifica del valore nominale dei crediti, ovvero le perdite da inesigibilità, nel rispetto dei principi cardine di redazione del bilancio d'esercizio stabiliti nell'art. 2423-*bis* del c.c si segnala che queste devono incidere nell'esercizio in cui si possono ragionevolmente prevedere e non gravare nell'esercizio in cui si manifestano con certezza.

Pertanto, ai fini della redazione del bilancio, non rileva il fatto che la perdita si sia effettivamente realizzata, ma è sufficiente che via sia la sola probabilità che si manifesti.

Per tale motivo, i principi contabili nazionali hanno previsto l'accantonamento in un apposito fondo, denominato "fondo svalutazione crediti", di un importo che deve essere sufficiente a coprire tali perdite sia nel caso in cui queste si siano già manifestate, sia nel caso in cui siano solamente temute o previste sulla base dell'esperienza e della conoscibilità dei fatti per rispettare i principi di prudenza, competenza e veridicità che la redazione del bilancio impone.

Per procedere alla stima della svalutazione e dell'accantonamento da effettuare, i principi contabili hanno previsto due metodi:

- un procedimento analitico, con il quale i crediti vengono analizzati e valutati singolarmente; viene cioè eseguita un'analisi e una stima del rischio di mancata riscossione in base alla natura del credito, alla data di scadenza, all'affidabilità del debitore, ad eventuali recuperi e/o contenziosi in essere, alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, ecc.;
- un procedimento sintetico, con il quale i crediti vengono valutati globalmente attraverso un'analisi del rischio di insolvenza totale.

Con il secondo metodo, la svalutazione viene eseguita mediante l'accantonamento di una percentuale complessivamente pari, per esempio, all'importo delle vendite effettuate e/o dei crediti totali; è importante sottolineare che la percentuale da applicare non deve essere calcolata in base a delle valutazioni arbitrarie e soggettive ma deve essere stimata sulla base delle statistiche aziendali, dell'esperienza acquisita nel corso degli anni ecc.

Tra i due metodi, i principi contabili suggeriscono l'utilizzo del metodo analitico dove il grado di discrezionalità e soggettività è minore; tuttavia, è possibile utilizzare anche il metodo sintetico, in aggiunta a quello analitico e/o in

sostituzione di quest'ultimo, ma solo in alcuni casi particolari[5].

Secondo il principio contabile nazionale n. 15, inoltre, l'analisi condotta con il metodo sintetico è accettabile ed utilizzabile nella determinazione dell'importo da sottoporre a svalutazione se conduce ad un risultato simile rispetto a quello elaborato con l'utilizzo del metodo analitico.

In ogni caso, si sottolinea che l'utilizzo del metodo sintetico deve avvenire eccezionalmente e deve esserne verificata costantemente la validità, posto che il grado di soggettività ed arbitrarietà è sicuramente maggiore rispetto alla valutazione effettuata con il metodo analitico.

E' importante sottolineare che l'appostazione da effettuare nel fondo svalutazione non deve essere eccessiva né tantomeno deve condurre a delle politiche di bilancio atte a "inquinare" lo stesso attraverso la distribuzione delle perdite su crediti nei vari esercizi per determinare un minore utile o una minore perdita.

A prescindere da quale sia il metodo utilizzato per analizzare e stimare i crediti iscritti in bilancio, si dovrà procedere, di anno in anno, alla rivisitazione del fondo svalutazione accantonato per verificarne la validità e la veridicità; dovranno cioè essere verificate le condizioni che lo hanno determinato e, se queste sono venute meno, in tutto o in parte, l'eventuale eccedenza del fondo non giustificata deve essere imputata all'esercizio tra i componenti positivi di redditi, in particolare nella voce *A5) Altri ricavi e proventi* del conto economico.

La funzione del fondo, infatti, è quella di stornare i crediti divenuti inesigibili nel momento in cui la relativa perdita è definitiva.

Pertanto, fintanto che vi è solo una perdita stimata (o ragionevolmente

[5] A titolo esemplificativo, tale metodo può essere utilizzato nel caso di crediti di modesta entità.

stimabile) si procede con l'accantonamento al fondo svalutazione dell'importo in questione a rettifica del credito a cui si riferisce la perdita; nel momento in cui la stessa diviene definitiva (sulla base di ragioni fondate e non solo presunte) il fondo svalutazione viene utilizzato per stornare contabilmente il credito di riferimento. Se la perdita presunta è inferiore rispetto a quella effettivamente e definitivamente accertata, si deve imputare nell'esercizio, nella voce *B14) Oneri diversi di gestione* del conto economico, l'ulteriore perdita realizzata.

In conclusione, preso atto che la definizione delle perdite su crediti non è di facile determinazione e che, nella maggior parte dei casi, questa avviene attraverso una valutazione soggettiva e probabilistica da parte dei soggetti competenti (amministratori, incaricati al controllo e alla revisione dei crediti ecc…), si comprende il motivo per il quale tale materia è, da sempre, oggetto di numerosi dibattiti.

1.3 Dal bilancio civilistico al reddito fiscale

Tra l'utile determinato "civilisticamente" e il reddito imponibile vi possono essere delle differenze, anche sostanziali, in quanto gli interessi tutelati nelle disposizioni previste dal codice civile sono differenti rispetto a quelli tutelati dalle norme fiscali.

Mentre per il legislatore civilistico l'interesse principale è quello di ottenere un documento in grado di delineare, nel modo più reale possibile, la situazione economico-patrimoniale di un'impresa, attraverso i criteri di redazione del bilancio e di valutazione delle poste in esso contenute basati sui principi di prudenza e veridicità[6], per il legislatore fiscale, invece, l'interesse da perseguire

[6] Secondo l'art. 2423 del c.c. infatti, gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Tale bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

riguarda la possibilità di evitare, con le norme fiscali, che la discrezionalità utilizzata dagli amministratori nella redazione del bilancio d'esercizio, venga sfruttata dagli stessi per comprimere la base imponibile oggetto di tassazione.

Essendo la finalità principale del bilancio d'esercizio quella di consentire ai soci e ai terzi (possibili investitori, amministrazione finanziaria, finanziatori ecc.) di conoscere l'andamento economico, finanziario e il valore patrimoniale della società, è indispensabile che questo non sia influenzato dalle leggi tributarie; in altre parole, non devono esserci "interferenze" fiscali nel momento in cui si determina l'utile o la perdita civilistica.
Per comprendere come si è sviluppato il processo di ricongiungimento tra il risultato d'esercizio ed il reddito imponibile avvenuto nel nostro Paese bisogna, innanzitutto, ribadire lo scopo del bilancio civilistico. Come già accennato in precedenza, tale documento dovrebbe delineare e rappresentare nel modo più veritiero possibile la gestione dell'impresa. Per raggiungere tale obiettivo, la valutazione delle singole poste che compongono il bilancio dovrebbe avvenire utilizzando dei criteri di valutazione corretti in grado di rappresentare gli eventi che sono avvenuti nel corso dell'esercizio, e quelli che potrebbero avvenire in futuro, applicando, ove possibile, il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" in modo da assicurare la rappresentazione fedele della situazione aziendale (vedi nota n. 2 del presente lavoro).

Partendo da tali concetti basilari si comprende come nel bilancio civilistico non dovrebbe esserci alcun genere di interferenza, neanche di tipo

---

finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Inoltre, secondo l'art. 2423-bis del c.c., la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza.

fiscale. Nell'excursus normativo, non è sempre stato così; il previgente art. 75, comma 4, del T.U.I.R. (ora art. 109) indicava che *"le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza"*; ciò comportava l'imputazione a conto economico di accantonamenti e svalutazioni determinati esclusivamente per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie.

Da qui, l'effetto "inquinante" che il bilancio subiva ma che comunque risultava essere "legittimato" proprio dall'applicazione dell'*ex* art. 75, comma 4, del T.U.I.R. e dalla deroga prevista dall'art. 2426, comma 2, del c.c.[7]; in quest'ultimo articolo, infatti, si imponeva la semplice indicazione in nota integrativa dell'effetto che tali interferenze provocavano nel conto economico e nello stato patrimoniale del bilancio salvaguardando così anche quanto previsto dall'art. 2423 della normativa civilistica, ovvero il principio secondo il quale il bilancio deve contenere delle informazioni chiare, vere e corrette.

Tenuto conto della necessità di eliminare tali effetti, l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 ha portato ad un'inversione di rotta: nell'articolo 2426 del c.c. viene soppresso il secondo comma che consentiva, come già detto, di effettuare rettifiche di valori e accantonamenti esclusivamente di tipo fiscale.

Pertanto, vista l'impossibilità di rilevare in bilancio tali rettifiche e, dovendo comunque consentire la deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito in forza di disposizioni fiscali specifiche, il legislatore con il D. Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 ha apportato le dovute correzioni all'art. 109 del T.U.I.R. (successivamente modificato anche con il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 e il D. Lgs. n. 247 del 18 novembre 2005), con il quale era stato previsto

[7] Prima delle riforma societaria, avvenuta con il Decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, tale articolo al secondo comma prevedeva la possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente secondo l'applicazione di norme tributarie legittimando, in tal modo, un'interferenza di tipo esclusivamente fiscale nelle voci di bilancio.

che, pur confermando il principio che vedeva i componenti negativi di reddito deducibili se iscritti nelle voci del conto economico, vi fosse comunque una deroga in base alla quale tutte le rettifiche di valore fossero comunque deducibili se, in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi (quadro EC), venisse indicato l'importo complessivo delle variazioni puramente fiscali effettuate.

Conseguenza di quanto appena esposto è stato che, quando la normativa fiscale consentiva una deducibilità superiore rispetto a quanto "concesso" secondo i principi civilistici, tale differenza, in via del tutto extracontabile, poteva essere comunque dedotta dal reddito imponibile. Si ritiene opportuno evidenziare che tale disciplina era prevista anche per gli accantonamenti per rischi su crediti e svalutazione dei crediti la cui deduzione fiscale doveva (e tutt'ora è così) tener conto del limite dello 0,5 per cento del valore nominale dei crediti non coperti da garanzia assicurativa.

Tuttavia, tali deduzioni extracontabili provocano utili comunque detassati, pari alle maggiori deduzioni operate ai fini fiscali, generando preoccupazione nell'Amministrazione Finanziaria che vedeva ridursi la base imponibile da tassare. Pertanto, con la Legge Finanziaria del 2008 è stato nuovamente eliminato il quadro EC dal modello di dichiarazione dei redditi con la conseguenza che non è più possibile effettuare deduzioni extracontabili: tutto ciò che si deduce deve transitare nel conto economico. Con tale legge si è cercato di omogeneizzare il reddito imponibile con il risultato civilistico emergente dal bilancio d'esercizio, eliminando il sistema fiscale del "doppio binario" sopra esposto, ovvero la possibilità di dedurre componenti negativi di reddito in via extracontabile. Per attuare in via più rapida e flessibile possibile l'introduzione di tale "nuovo" sistema fiscale, è stata prevista la possibilità di riallineare i valori fiscali delle poste, rispetto a quelli civilistici, assoggettando i maggiori valori dedotti in

precedenza con le deduzioni extracontabili ad un'imposta sostitutiva.

Ritengo utile sottolineare che se da un lato l'eliminazione del "doppio binario", e quindi la compilazione del quadro specifico EC in sede di dichiarazione dei redditi, può sembrare una semplificazione, dall'altro lato bisogna tener conto del rischio di un ritorno all'inquinamento del bilancio d'esercizio.

Alla luce di quanto appena esposto, pertanto, i modelli possibili da utilizzare per la determinazione del reddito d'impresa sono stati i seguenti:

- "monobinario" (metodo utilizzabile fino al 2003, ante D. Lgs. n. 6 del 2003, e poi ripreso, con la Legge Finanziaria del 2008, come modello di riferimento) secondo il quale il reddito d'impresa è determinato sulla base del risultato d'esercizio, ovvero i costi diventano deducibili se e nella misura in cui sono imputati a conto economico; con tale metodo le interferenze fiscali sono maggiori poiché, sia a livello di conto economico (iscrizione di costi di natura esclusivamente fiscale) che di stato patrimoniale, vi possono essere delle poste che hanno validità puramente fiscale;
- "doppiobinario" (metodo utilizzabile dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 6 del 2003 ma successivamente abbandonato dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria emanata nel 2008) secondo il quale si possono dedurre costi di valenza fiscale anche senza farli transitare nel conto economico effettuando una deduzione extra contabile.

In conclusione, cercare di uniformare interessi così tanto divergenti, quali sono quelli del legislatore civilistico e quelli del legislatore tributario, non è stato e non è tutt'ora così agevole. Certamente, con la Legge Finanziaria del 2008 è

stato fatto un passo in avanti poiché il bilancio d'esercizio e l'imponibile fiscale tendono ad essere sempre più in linea l'uno con l'altro. Si può comunque affermare che le due discipline tendono ad essere sempre più omogenee anche se viene dato più peso e, pertanto, maggiore tutela, al Fisco vista la possibilità che l'Amministrazione finanziaria ha di correggere eventuali scelte di classificazione, qualificazione e quantificazione.

1.4 Conclusioni

In questo primo capitolo ho illustrato come vengono suddivisi e valutati i crediti a livello civilistico ponendo particolare attenzione alla svalutazione che tale posta di stato patrimoniale può "subire". In particolar modo, ho posto la mia attenzione alla rettifica che il valore nominale del credito subisce a seguito delle perdite per inesigibilità che, soprattutto nel periodo di crisi economica che stiamo attraversando, sono sempre più frequenti. Nell'ultima parte di tale capitolo ho, altresì, delineato, seppur in modo generale, le regole che portano alla determinazione del reddito imponibile partendo dall'utile, o dalla perdita, determinati civilisticamente.

Nel capitolo successivo, invece, analizzerò la normativa delle perdite su crediti cercando di delineare, nel modo più chiaro possibile, i casi che "legittimano" l'iscrizione di tali perdite in bilancio e il loro trattamento sotto il profilo puramente fiscale prima dell'entrata in vigore del richiamato "decreto crescita".

CAPITOLO 2

Il regime fiscale delle perdite su crediti

2.1 Il regime fiscale dei crediti in linea generale

2.1.1 Il sistema delle perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari

2.2 Le perdite da inesigibilità: elementi che ne caratterizzano la deduzione

2.2.1 Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali

2.2.2 Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali: i casi particolari di concordato preventivo, amministrazione controllata e accordi di ristrutturazione di debiti

2.2.3 Le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti residenti all'estero

2.2.4 Trattamento delle perdite su crediti d'importo modesto: semplificazioni previste in tali casi

2.3 Perdite su crediti generate a seguito di atti giuridici di disposizione degli stessi: il caso specifico della rinuncia al credito

2.3.1 La deduzione delle perdite nei casi di cessione del credito

2.3.2 Cessione del credito pro soluto e il trattamento contabile della differenza che emerge da tale operazione: minusvalenza o perdita

2.4 Conclusioni

Capitolo 2

Il regime fiscale delle perdite su crediti

2.1 Il regime fiscale dei crediti in linea generale

Dal punto di vista fiscale, gli accantonamenti e le svalutazioni che si rendono necessari per rettificare il valore contabile dei crediti, sono deducibili nei limiti dello 0,5 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti commerciali fintanto che il fondo svalutazione degli stessi non raggiunga il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti alla data di chiusura dell'esercizio. Tale trattamento, previsto nell'art. 106 del T.U.I.R., prevede altresì che, superata la soglia del 5 per cento, gli accantonamenti e le svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio non siano più deducibili dal reddito d'impresa.

Alla luce di quanto appena esposto, occorre innanzitutto evidenziare che:

- esiste un limite qualitativo in quanto la svalutazione oggetto della possibile deduzione deve riguardare i crediti puramente commerciali, ossia, come specifica lo stesso articolo, i crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (secondo la classificazione illustrata nel primo capitolo, trattasi dei soli crediti verso clienti[8]);
- esiste un limite quantitativo poiché solo se si rispettano le soglie previste la deduzione è ammessa, l'eventuale eccedenza diviene indeducibile e, pertanto, concorre alla formazione della base

[8] Trattasi dei crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalla prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, i corrispettivi derivanti dalla cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (escluse le cessioni di beni strumentali) che sono stati acquistati o prodotti per essere direttamente impiegati nella produzione oggetto dell'attività dell'impresa.

imponibile.

Si evidenzia che la previsione di una misura fissa per la determinazione della deducibilità della svalutazione effettuata, valida indistintamente per tutti i tipi di impresa, senza alcuna distinzione, certamente non rende il trattamento fiscale "paritario" per i contribuenti interessati; mentre per alcune imprese l'adozione di tale percentuale potrebbe risultare eccessiva, per altre potrebbe non esserlo creando in tal modo un beneficio fiscale maggiore o minore a seconda dei casi. Considerato, inoltre, che gli unici crediti ad essere presi in considerazione sono quelli di tipo commerciale, le imprese con minori crediti verso clienti e maggiori crediti di natura finanziaria, a titolo esemplificativo, risultano essere penalizzate.

Per quanto concerne il caso specifico della svalutazione dei crediti ceduti *pro-solvendo*[9] si sottolinea che vi sono in materia opinioni contrastanti circa la correttezza relativa all'inserimento degli stessi nell'insieme dei crediti su cui calcolare la percentuale stabilita dalla normativa in quanto tali crediti, non essendo più iscritti tra le attività dello stato patrimoniale, risultano solamente tra i conti d'ordine del bilancio d'esercizio. In linea con un orientamento consolidato, la sentenza della Cassazione Civile n. 13803 del 27 giugno 2005 ha affermato che la svalutazione fiscale è ammissibile anche per tali crediti in quanto il rischio del mancato pagamento dei crediti ricade sul cedente. Un orientamento di segno opposto era stato invece espresso dalla circolare n. 19/87 (e confermato anche successivamente dalla risoluzione n. 225/95) volto a evitare la possibile

[9] Ai sensi dell'art. 1267 del c.c. nei crediti ceduti pro-solvendo il creditore cedente garantisce, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore. Tale cessione si differenzia dalla cessione pro-soluto, disciplinata nel medesimo articolo, nella quale il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momentodella cessione. Nella cessione pro-solvendo il creditore che trasferisce il credito è responsabile non solo dell'esistenza e della validità dello stesso al momento della cessione, ma anche della solvibilità del debitore ceduto; infatti, nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario, questi può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito detto credito.

duplicazione della deduzione (per cedente e cessionario).
Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato in materia e vista la sentenza n. 13803 del 2005, si ritiene che la svalutazione fiscale possa essere ammessa anche per i crediti *ceduti pro-solvendo* in quanto il rischio di insolvenza rimane comunque in capo al cedente.

2.1.1 Il sistema delle perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari

Un discorso a parte deve essere effettuato per le perdite subite dagli enti creditizi e finanziari; per tali soggetti, infatti, l'attività caratteristica svolta è rappresentata dall'erogazione di crediti ai propri clienti e, pertanto, il rischio di subire delle perdite è maggiore.
Il legislatore ha così previsto un trattamento speciale per la svalutazione dei crediti riguardanti tali soggetti e all'art. 106, comma 3, del T.U.I.R. ha disposto che i crediti risultanti in bilancio che derivano dall'erogazione del credito alla clientela, compresi quelli concessi a Stati, banche centrali o altri enti di Stato esteri, siano deducibili nella misura dello 0,3 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio. Se l'ammontare delle svalutazioni eccede lo 0,3 per cento, la parte eccedente è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Tali limiti quantitativi e "temporali" sono stati modificati con l'art. 82, comma 11, lett. a), D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge il 6 agosto 2008 n. 133[10].

[10] Prima dell'entrata in vigore di tale decreto, il limite quantitativo fissato per la deducibilità era pari allo 0,4 per cento mentre il limite temporale per l'eventuale eccedenza svalutata previsto era di nove mesi.

2.2 Le perdite da inesigibilità: elementi che ne caratterizzano la deduzione

Come abbiamo già avuto modo di illustrare nel primo capitolo, la deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità è, da sempre, oggetto di numerosi dibattiti tra Amministrazione Finanziaria, contribuenti e giurisprudenza di merito; gli orientamenti contrastanti si fondano sul presupposto che la norma fiscale subordina tale deducibilità a regole rigide frutto, principalmente, della "diffidenza" dell'Amministrazione nei confronti del contribuente in quanto, nel processo valutativo delle stesse, il grado di soggettività e discrezionalità utilizzato può essere molto alto.

Il trattamento fiscale delle perdite su crediti è delineato nell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. (prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 83 del 2012 che verranno esaminate nel successivo capitolo); dalle lettura di tale articolo si evince che queste sono deducibili dal reddito d'impresa se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

La perdita deve essere, diversamente da quanto accade dal punto di vista civilistico, provata attraverso documentazione che attesti il mancato realizzo e il carattere definitivo della stessa (in tal senso vedasi la risoluzione ministeriale del 6 agosto 1976, n. 124 che, seppur datata, risulta essere, ad oggi, ancora indiscussa) non bastando quindi la presunzione e/o il solo rischio che la perdita possa verificarsi; è necessario, pertanto, dimostrare di aver fatto tutto quanto era possibile per recuperare il credito.

A titolo esemplificativo sono dimostrazioni di irrecuperabilità del credito:

- l'aver esperito infruttuosamente tutte le azioni legali per il recupero dello stesso;

- l’aver ottenuto un pignoramento con esito negativo;
- l’irreperibilità del debitore;
- la denuncia penale per truffa;
- la dimostrabile convenienza a non attivare ovvero ad abbandonare la procedura di recupero.

Tali elementi, unitamente all’entità modesta del credito, alla sua natura, all’importo delle spese legali necessarie per il recupero del credito che rendono l’azione coattiva antieconomica ecc., determinano situazioni valide a presupporre l’irrecuperabilità del credito e, di conseguenza, ammettono la deducibilità della perdita[11].

Posto che nella pratica il contribuente può assumere come prova per dimostrare la deduzione effettuata i più svariati supporti documentali (principio della libertà di prova), si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria ha, invece, una visione molto più ristretta circa la definizione delle situazioni e dei mezzi legittimanti la deduzione della perdita; a titolo esemplificativo il Fisco considera la temporanea situazione di illiquidità (anche se seguita da un pignoramento infruttuoso) non sufficiente a dimostrare la certezza e la definitività della perdita.

In tal senso la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23 gennaio 2009 stabilisce che *“... una situazione di (temporanea) illiquidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso - non possa essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui*

[11] Vedi FIORENTINO S., *Le perdite su crediti nella determinazione del reddito d’impresa*, in Diritto e pratica Tributaria, 1997, I, pag. 1499 e ss. - LUPI R., *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, in Rassegna Tributaria, 1987, I, pag. 264 e ss.

quest'ultima è riferita. Come precedentemente rammentato è, infatti, solo l'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che qualifica ex lege il mero stato di insolvenza come condizione sufficiente a considerare definitive (e come tali fiscalmente deducibili) le perdite relative al mancato incasso da parte del creditore …".

Secondo quanto appena esposto, il Fisco riconosce appieno la deducibilità della perdita nel solo caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali in quanto, in tali situazioni, la situazione di sofferenza è ufficialmente accertata da un soggetto terzo (autorità giurisdizionale o amministrativa, ad esempio in ipotesi di fallimento il Tribunale) e non dal creditore stesso assicurando, in tal modo, le condizioni di obiettività ed oggettività che l'Amministrazione Finanziaria stessa richiede per poter dedurre le perdite.

Pertanto, nel caso sopra riportato, ossia quello della temporanea situazione di illiquidità anche se seguita da un pignoramento infruttuoso, per l'Agenzia non vi è la certezza e la definitività della perdita poiché non può essere escluso che, anche nel breve termine, il debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere alla propria obbligazione.

In conclusione, l'Amministrazione Finanziaria:

- legittima *tout court* la deduzione se il debitore si trova in stato di insolvenza dichiarato dall'assoggettamento ad una delle procedure concorsuali previste dalla normativa;
- in tutti gli altri casi, sottopone al contribuente la prova circa la dimostrazione degli elementi certi e precisi che devono caratterizzare la perdita per renderla deducibile, presupponendo così la soggettività e l'arbitrarietà del creditore nella valutazione delle perdite stesse.

Altro aspetto di particolare interesse riguarda il limite temporale della prova. Con la risoluzione ministeriale n. 189 del 17 settembre 1970, l'Amministrazione finanziaria attribuiva al contribuente la facoltà di dimostrare la certezza della perdita con elementi di prova ottenuti anche successivamente all'esercizio di deduzione della stessa; così facendo, si legittimava la deduzione della perdita anche se questa non era ancora effettivamente certa e definitiva.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, l'Amministrazione ha stravolto tale disposizione ritenendo non più ammissibile la tesi sopra esposta affermando con tale norma che la perdita, per poter essere dedotta dal reddito fiscale dell'impresa, deve essere dimostrata nell'esercizio in cui si effettua la deduzione tenendo conto altresì che, nel determinare l'esercizio di competenza della stessa, il contribuente non può scegliere di rinviare la deduzione nel momento in cui risulta essere più conveniente e vantaggioso, ma deve rilevare fiscalmente la perdita nel momento in cui si manifestano gli elementi certi e precisi circa la sua irrecuperabilità.

Tale ultimo aspetto è stato oggetto di controversie nel corso del tempo in quanto ci si chiedeva se la perdita potesse essere dedotta anche successivamente la manifestazione della certezza e precisione della stessa purché ne rimanessero i presupposti.

Tuttavia, la sentenza emessa dalla Cassazione Civile, Sez. Tributaria - n. 16330 del 3 agosto 2005, ha confermato la tesi sopra esposta affermando che *"... L'art. 66 comma 3° del T.U.I.R. più volte citato prevede testualmente che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il tenore letterale di questa disposizione consente d'interpretarla nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto,*

perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa."

Anche la sentenza n. 16198 del 27 dicembre 2001, affermava il medesimo principio: non è consentita la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza *"non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, con innegabili riflessi sulla determinazione del reddito imponibile".*

In tal senso si è nuovamente espressa la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8822 del 1 giugno 2012 affermando che l'imputazione temporale dei componenti di reddito soggiace a regole tassative ed inderogabili (contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 817, all'articolo 75) secondo le quali i componenti di reddito, positivi o negativi che siano, non possono essere imputati a proprio piacimento dal contribuente in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza".

Alla luce di quanto detto fin'ora, le caratteristiche proprie per la deducibilità delle perdite derivano quindi dall'insieme di più elementi:

- certezza, l'impresa deve dimostrare, in sede di eventuali controlli o verifiche, di aver fatto tutto quanto era possibile per il recupero del credito;
- precisione, le perdite devono essere definite nel loro ammontare;
- temporalità, in quanto l'imputazione della perdita a conto economico, dopo aver utilizzato *in primis* il fondo svalutazione eventualmente

accantonato, deve avvenire solo in presenza della certezza e della precisione appena definite.

2.2.1 Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali

Nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la deduzione delle perdite su crediti diviene ammissibile automaticamente, senza alcun onere di prova da parte del creditore circa l'esistenza degli elementi certi e precisi che invece l'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. richiede per poter dedurre dal reddito d'impresa, in linea generale, le altre perdite su crediti.
In tali situazioni, infatti, si realizza la presunzione della sussistenza delle condizioni di certezza e precisione della perdita subita dal creditore considerato anche lo stato di insolvenza, accertato da un organo competente, in cui il debitore si trova.

Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., il debitore si considera assoggettato alle procedure concorsuali:

- dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data di decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dal decreto che dispone l'amministrazione delle grandi imprese in crisi.

In merito al novero delle procedure concorsuali legittimanti la deduzione automatica delle perdite, si precisa che, mentre inizialmente l'articolo faceva riferimento a tutte le procedure disciplinate dalla legge fallimentare (fallimento,

concordato preventivo e fallimentare, amministrazione controllata, amministrazione delle grandi imprese, liquidazione coatta amministrativa), successivamente, con l'articolo 11 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, il legislatore, nel disciplinare il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a tali procedure, nulla dice in merito alla procedura di amministrazione controllata (i motivi alla base di tale esclusione verranno spiegati successivamente)[12].

A sostegno della tesi circa l'automatica deduzione della perdite in caso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 14568 del 20 novembre 2001, ha ribadito che "*quando c'è un procedimento concorsuale, il creditore è liberato dall'onere di provare la certezza della perdita (ossia, l'an della perdita derivante dall'inesigibilità del credito) e la sua entità (ossia il quantum della stessa)".*

Quindi il creditore, dall'atto dell'apertura del procedimento, può legittimamente dedurre l'intera perdita previo utilizzo, se accantonato, del fondo svalutazione.

Proprio in riferimento al momento a partire dal quale può essere legittimamente effettuata la deduzione dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso; in particolare, il dibattito riguarda la possibilità di dedurre la perdita all'inizio della procedura o, alternativamente, anche negli esercizi successivi, fermo restando l'assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale.

Mentre prima dell'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria riteneva deducibili le perdite solo nel momento in cui la procedura terminava tutte le operazioni esecutive, con

[12] Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 42/1988: ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, a norma dell'art. 66, comma 3, del testo unico, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

l'entrata in vigore del T.U.I.R., invece, il momento a partire dal quale si può procedere alla deduzione coincide con la data di "apertura" della procedura stessa (Circolare Agenzia delle Entrate n. 39/E del 10 maggio 2002).

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, infatti, una volta avviata la procedura concorsuale, il creditore può considerare come sussistenti gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma per la deduzione della perdita senza alcun onere di dimostrazione degli stessi[13].

La norma di comportamento n. 172, emessa il 19 novembre 2008 dall'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, invece, afferma che l'anno di deduzione coincide con quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il comportamento prudenziale degli amministratori; tale iscrizione può avvenire nell'esercizio stesso in cui ha inizio la procedura o anche in quelli successivi[14].

Anche le sentenze emesse della Suprema Corte n. 12831 del 4 settembre 2002 e n. 16330 del 3 agosto 2005 ribadiscono quanto affermato dalla norma n. 172. Con la sentenza n. 12831/2002, infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il principio di certezza richiesto dall'art. 101 del T.U.I.R. imponga di dedurre il componente non appena sia certo ammettendo, altrimenti, la possibilità che il contribuente possa adottare un comportamento arbitrario e non oggettivo, negando altresì la tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria (contenuta nella circolare n. 39/E) secondo la quale le condizioni di certezza e determinabilità dell'ammontare della perdita si verificherebbero a priori con l'apertura delle procedura concorsuale.

---

13 Vedi FIORENTINO S., *Le perdite su crediti nella determinazione del reddito d'impresa*, in Diritto e pratica Tributaria, 1997, I, pag. 1499 e ss.

14 Vedi LUPI R., *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, in Rassegna Tributaria, 1987, I, pag. 264 e ss.

Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, la perdita su crediti non deve essere contabilizzata necessariamente e per intero nell'esercizio in cui si apre la procedura concorsuale ma, anche in tali casi, rimane valido il principio generale della certezza e determinabilità secondo il quale la perdita dovrà essere dedotta solo quando si raggiungerà la certezza della sua totale, o parziale, inesigibilità.

Anche con la sentenza n. 16330 del 3 agosto 2005, la Corte Suprema ha ribadito che l'anno di competenza in cui effettuare la deduzione è quello in cui viene acquisita la certezza che il credito non potrà più essere soddisfatto, senza concedere al contribuente la possibilità di scegliere il periodo d'imposta nel quale operare la deduzione.

Si segnala, inoltre, che anche recentemente con la sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011 la Corte ha affermato, nuovamente, che, nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali, l'anno di competenza nel quale effettuare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquisisce la certezza che il credito non può più essere soddisfatto poiché è solo in tale momento che si concretizzano gli elementi "certi e precisi" della sua inesigibilità. Diversamente, sarebbe concesso al creditore il libero arbitrio sulla scelta dell'esercizio in cui operare tale deduzione in base alla convenienza di quest'ultimo non rispettando, in tal caso, il principio di competenza più volte ribadito.

In tale sentenza, infatti, si afferma che *"In tema di imposte sui redditi d'impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua*

irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa".

Secondo quanto riportato fin'ora, pertanto, è pacifico che nel caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali il creditore possa, automaticamente, portare in deduzione la relativa perdita senza, tra l'altro, alcun onere di prova circa la dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi che devono caratterizzarla; tuttavia, nel determinare il momento a partire dal quale poter dedurre la perdita dal reddito d'impresa, secondo quanto dettato dalla Corte di Cassazione, si precisa che il contribuente non deve necessariamente contabilizzarla per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura si è aperta, in quanto tale momento segna solamente l'inizio in cui si presume la sussistenza della perdita, ma la relativa quantificazione e rilevanza va determinata da parte del creditore tenendo conto del principio di competenza più volte ribadito.

2.2.2 Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali: i casi particolari di concordato preventivo, amministrazione controllata e accordi di ristrutturazione di debiti

Particolare attenzione deve essere prestata al caso particolare di assoggettamento del debitore alla procedura del concordato preventivo, in quanto vi sono differenti interpretazioni circa il trattamento del credito e della relativa perdita in tali situazioni:

- secondo una prima interpretazione il credito può essere totalmente portato a perdita: secondo tale orientamento, se da una parte è vero che con tale procedura il debitore deve offrire garanzie reali o personali per prevedere il pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (per cui la perdita non può eccedere il 60 per cento del valore nominale del credito) è altrettanto vero che la norma fiscale non prevede per tale procedura un trattamento diverso rispetto a tutte le altre procedure;
- secondo un'altra interpretazione, invece, partendo dal presupposto che la parte di credito garantita non può essere considerata perdita, la parte fiscalmente rilevante non può essere superiore alla parte del credito che non sarà mai rimborsata.

Per quanto riguarda il caso dell'Amministrazione controllata, invece, nella circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 10 maggio 2002, è stato affermato che, non essendo esplicitamente previsto tra le procedure indicate nell'art. 101, comma 5 del T.U.I.R. tale tipo di procedura, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti in tali situazioni queste devono risultare da elementi certi e precisi, come avviene per tutti gli altri casi e, pertanto, non può esserci la deduzione automatica delle stesse.

Tale orientamento si basa sul presupposto che le imprese ammesse all'amministrazione controllata, non si trovano in uno stato di insolvenza ma presentano, solamente, una temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni; in tale situazione, quindi, il creditore non subisce una perdita certa del credito vantato nei confronti della società ammessa a tale procedura, ma solo un impedimento temporaneo alla riscossione del credito stesso.

Alla stessa conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8580 del 12 aprile 2006 con la quale è stato ribadito il principio secondo il quale le imprese assoggettate a tale procedura non si trovano in uno

stato di insolvenza ma solo in una momentanea situazione di difficoltà in quanto *"Conformemente alla ratio della normativa de qua tutte le procedure indicate (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, nella forma vigente fino alla novella, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) presuppongono lo stato di insolvenza, esplicitamente richiesto come condizione per l'apertura, e quindi l'accertamento giudiziale di una situazione economica e finanziaria che rende, se non certo (in quanto l'integrale pagamento non può essere a priori escluso), sicuramente estremamente improbabile in base all'id quod plerumque accidit la completa soddisfazione dei creditori. Questo spiega la mancata menzione della procedura di amministrazione controllata che presuppone unicamente una temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni da parte dell'imprenditore che se pure è stata equiparata, sotto il profilo statico, dinamico da questa si differenzia in quanto si tratta di uno stato provvisorio e reversibile, così che l'esigibilità dei crediti non si presenta, almeno prospetticamente e programmaticamente, come sostanzialmente compromessa ma unicamente differita. Esclusa dunque l'equiparabilità della procedura di amministrazione controllata alle altre procedure concorsuali per quanto attiene alle prospettive di soddisfazione del creditori, deve concludersi che non sussista il presupposto che giustifica una prognosi di probabile inesigibilità dei crediti e di conseguenza che quelli nei confronti di imprese in amministrazione controllata non possano essere coperti da accantonamenti al fondo copertura rischi su crediti."*

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, a conferma della tesi secondo la quale le procedure concorsuali alle quali far riferimento per la deducibilità immediata delle perdite su crediti (seppur tenuto conto dei "limiti" appena esposti) sono quelle enunciate esplicitamente nell'art. 101, comma 5 del T.U.I.R., con la circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 ha stabilito che gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche se disciplinati nell'art. 182-*bis* contenuto nella legge

fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non essendo esplicitamente richiamati nell'articolo 101 del T.U.I.R., si considerano esclusi dalle situazioni che legittimano la deducibilità immediata delle perdite.

Si segnala, fin da ora, che tale previsione è stata completamente stravolta dal nuovo decreto crescita.

Alla luce di quanto esposto nel paragrafi precedenti, l'apertura della procedura concorsuale rimane il momento in cui si presume la sussistenza di una perdita ma la sua quantificazione e rilevanza vanno determinate, da parte del soggetto che redige il bilancio, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2423, comma 2 e 2426, comma 1, n. 8 del c.c. e del principio di prudenza contenuto nell'art. 2423 *bis*, comma 1, n. 4, c.c..

La valutazione dell'imprenditore non dovrà, quindi, essere discrezionale e soggettiva ma dovrà tenere conto dell'effettivo grado di recuperabilità del credito.

2.2.3 Le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti residenti all'estero

L'articolo 101, comma 5 del Tuir, nel disciplinare la deducibilità delle perdite su crediti, non effettua alcuna distinzione circa la natura del debitore in quanto nulla dice in merito a crediti vantati nei confronti di un debitore estero rispetto a quelli vantato verso un soggetto residente in Italia.

Pertanto, dalla semplice lettura della norma, si evince che, anche per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti all'estero, a meno che questi non siano stati assoggettati a procedura concorsuale, è necessario valutare gli elementi certi e precisi della perdita ai fini della deducibilità della stessa dal reddito.

Tuttavia, nel tempo, Amministrazione Finanziaria e Corte di Cassazione

hanno manifestato giudizi divergenti in merito agli elementi che qualificano le perdite scaturenti da tali rapporti come definitive; su tale argomento la visione della Corte Suprema risulta essere, infatti, meno restrittiva rispetto a quella assunta dal Fisco.

Per l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 39/E del 10 maggio 2002) in presenza di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti[15], un elemento che può comprovare la definitività della perdita e, pertanto, la relativa deduzione è costituito dalla dichiarazione di insolvenza emessa dalla SACE (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione), nel caso in cui i crediti siano garantiti da tale istituzione; tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione dell'indennizzo eventualmente liquidato a titolo di risarcimento in quanto dovrà essere portata a perdita solamente la parte non risarcita (altrimenti il beneficio sarebbe doppio).

Se i crediti non risultano essere garantiti da copertura assicurativa, invece, altra documentazione idonea, in conformità agli strumenti giuridici previsti nello Stato specifico del debitore, potrebbe essere la dichiarazione di insolvibilità del debitore da parte delle competenti autorità giurisdizionali.

Se non fosse possibile ottenere tale documentazione, l'Amministrazione finanziaria con le Risoluzioni n. 9/016 del 1 aprile 1981 e n. 656 del 16 maggio 1979, ha affermato che *"può assumere rilevanza probatoria anche documentazione di parte, quale potrebbe essere un'apposita dichiarazione fornita dagli organi di controllo contabile della società, i quali debbono attestare che l'eliminazione di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi in corrispondenza dei crediti in parola è conseguente a una accertata definitività e certezza della perdita subita"*.

[15] L'Agenzia si riferisce sia a crediti vantati nei confronti di debitori residenti in stati appartenenti all'Unione Europea che non, ivi compresi quelli localizzati in Stati o territori inclusi nell'elenco dei Paesi considerati *black list* approvato con Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2002.

Per l'Amministrazione finanziaria, quindi, in materia di documentazione delle perdite su crediti esteri, se il creditore non richiede o non ottiene la garanzia della SACE può comunque utilizzare altri documenti analoghi a quelli emessi dalla SACE; la deduzione rimane pur sempre vincolata, come negli altri casi, al carattere definitivo della perdita con esclusione di tutti i possibili elementi valutativi e presuntivi.

Un orientamento meno vincolante e rigido in merito alla dimostrazione degli elementi certi e precisi che devono caratterizzare la perdita è stato seguito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23863 del 19 novembre 2007, nella quale la stessa Corte ha stabilito che è sufficiente che la perdita risulti documentata in modo certo e preciso non essendo necessario dimostrare di essersi attivati per ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza. Con tale sentenza (nella quale si richiama anche la sentenza emessa in precedenza dalla medesima Corte in data 16 marzo 2001 n. 3862) viene stabilito che *"La previsione legislativa solo di "elementi certi e precisi" (probatori) della perdita su di un credito ha correttamente indotto questa sezione (sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001) ad affermare il principio - da confermare per carenza di convincenti argomentazioni contrarie - per il quale, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, specie (come nel caso) se nei confronti di debitore straniero, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso. Tanto, in diritto, impone di escludere la necessità (dell'accertamento) dell'insolvenza del debitore, pretesa dalle amministrazioni ricorrenti, tra gli elementi costitutivi del diritto del contribuente alla deduzione de qua. In ipotesi di rapporti con operatori stranieri, poi, ai fini di stabilire la certezza della perdita non può certo pretendersi la declaratoria di insolvenza del*

debitore dovendosi, piuttosto, avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo stato del debitore, idonee a perseguire il debitore stesso per ottenere il pagamento del debito".

Inoltre, analogamente a quanto accade per i crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali in Italia, non vi è alcuna sostanziale differenza nella deduzione delle perdite su crediti verso debitori esteri assoggettati a procedure concorsuali; in tali casi è necessario verificare che il debitore estero sia assoggettato, secondo l'ordinamento del Paese di residenza, a una procedura assimilabile a quelle elencate nel comma 5 dell'art. 101 del T.U.I.R..

Un approfondimento a parte deve essere effettuato per i crediti vantati nei confronti di debitori residenti in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato (i cosiddetti "Paesi Black List", individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze per le persone fisiche e dal decreto 21 novembre 2001del ministro dell'Economia e delle Finanze per le società)[16].

A tal proposito si segnala la circolare n. 39/E del 10 maggio 2002 nella quale l'Amministrazione ha precisato che perdite su crediti vantati verso soggetti localizzati in "paradisi fiscali" non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TUIR, a meno che, così come precisato nel successivo comma 11 del medesimo articolo, *"... l'impresa residente, interessata alla deduzione delle perdite, dimostri che il debitore (impresa estera) svolgeva prevalentemente un'attività commerciale*

[16] Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis* del T.U.I.R., i seguenti Stati e territori: Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro (Stato eliminato dall'art. 2, comma 1, D.M. 27 luglio 2010), Costa Rica Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti , Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao (Macau), Malaysia, Maldive, Malta (Stato eliminato dall'art. 2, comma 1, D.M. 27 luglio 2010), Maurizio, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

effettiva, ovvero che l'operazione da cui derivava il credito, successivamente trasformatasi in perdita, rispondeva a un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione". In tali casi, le perdite sono deducibili solo se il creditore (l'onere è a suo carico) dimostra le condizioni sopra esposte.
Tali conclusioni sono state ribadite dall'Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 35/E del 20 settembre 2012. Alla luce di tutto ciò, si evince come il trattamento delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori esteri sia equivalente rispetto a quello previsto per i crediti "italiani" in quanto l'articolo 101, comma 5, del T.U.I.R, nulla prevede in merito a tali crediti.

Il comportamento che il contribuente dovrà assumere in tali circostanze, dovrà essere il medesimo rispetto a quello tenuto nei casi di crediti vantati nei confronti di debitori residenti nel nostro Paese; pertanto, dovrà dimostrare che la perdita è certa e definitiva o, nel caso in cui il debitore "straniero" risulti essere assoggettato ad una procedura concorsuale, dovrà dimostrare che questa è equiparabile ad una delle procedure previste dall'art.101, comma 5 del Tuir.

2.2.4 Trattamento delle perdite su crediti d'importo modesto: semplificazioni previste in tali casi

Nei casi di crediti di piccola entità e di atti giuridici di disposizione degli stessi (a titolo esemplificativo rinuncia unilaterale da parte del creditore, accordi transattivi, cessione ecc.), sono previste delle condizioni "particolari" per la deduzione delle perdite generate in tali ipotesi.

Per ciò che si riferisce al trattamento delle perdite relative ai crediti d'importo modesto, l'Agenzia delle Entrate sostiene da sempre che in tali casi, così come avviene nell'ipotesi di crediti vantati nei confronti di soggetti

sottoposti a procedure concorsuali già descritti in precedenza, si possa procedere alla rilevazione "automatica" della perdita senza dover dimostrare gli elementi certi e precisi che l'hanno determinata; si sottolinea che anche il decreto crescita ha recepito tale orientamento inserendo esplicitamente nell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. un trattamento specifico per i crediti considerati di "modesta entità" definendo i limiti quantitativi per poter operare la deduzione automatica (ci occuperemo di tale modifica sostanziale nel prossimo capitolo).

I parametri che l'azienda deve utilizzare per determinare quando i crediti vengono considerati di "importo modesto" (parametri riconosciuti e legittimati anche dall'Amministrazione finanziaria), sono i seguenti:

1) azione di recupero del credito più onerosa dell'ammontare del credito stesso;
2) entità del credito poco rilevante in riferimento all'ammontare complessivo dei crediti dell'impresa o della posizione nei confronti di quel specifico creditore.

Per ciò che concerne il primo caso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che per i crediti commerciali di importo piccolo la dimostrazione degli elementi di certezza e precisione della perdita può essere meno rigorosa nei casi in cui l'azione di recupero del credito stesso è oggettivamente antieconomica (Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570/2008 Camera dei Deputati).

Poiché spetta sempre al contribuente l'onere di dimostrare tale antieconomicità, è necessario in ogni caso che questo sia in possesso di idonea documentazione che attesti l'assenza di convenienza all'azione giudiziaria di recupero; nella maggioranza dei casi è il legale che si è occupato dell'iniziale azione a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale emergano tutti gli atti compiuti prima dell'abbandono della pratica legale (lettere di sollecito di

pagamento, intimazioni, ecc.) e la sua formale valutazione che attesti l'assenza di convenienza al recupero del credito.

Nel secondo caso, invece, viene fatta una valutazione "soggettiva" da parte dell'impresa la quale deve dimostrare che in relazione all'entità del portafoglio dei crediti o in base alla complessiva posizione creditoria verso il cliente in questione, l'ammontare del credito oggetto della possibile perdita non influisce significativamente in tali parametri aziendali e, pertanto, la perdita connessa può essere direttamente portata a conto economico (o a riduzione del fondo eventualmente accantonato).

A sostegno di tale orientamento, la Risoluzione Ministeriale del 6 agosto 1976, n. 9/124, ribadendo quanto già aveva previsto la risoluzione n. 189 del 17 settembre 1970 (la quale a sua volta aveva confermato le precedenti risoluzioni n. 12877 del 20 dicembre 1926 e n. 352173 del 25 febbraio 1957) ha stabilito che, per i "*crediti commerciali di modesto importo potesse prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali tenuto conto che la lieve entità dei crediti consiglia, in genere, le aziende a non intraprendere azioni di recupero dei crediti stessi*".

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, quando la significatività del credito è irrisoria, le eventuali azioni di recupero risultano essere più onerose dell'ammontare del credito stesso o quando questo non ha un peso particolarmente rilevante in relazione all'entità totale dei crediti o alla posizione verso quel creditore specifico, giurisprudenza e Amministrazione Finanziaria adottano, da sempre, il medesimo orientamento legittimando la deduzione automatica della perdita generata basando la loro tesi sul fatto che, in tali ipotesi, si possa procedere con una minore rigidità in riferimento alla dimostrazione degli elementi certi e precisi che definiscono la perdita.

2.3 Perdite su crediti generate a seguito di atti giuridici di disposizione degli stessi: il caso specifico della rinuncia al credito

Gli atti realizzativi che possono determinare l'insorgere di perdite su crediti sono molteplici:

- cessione del credito, con conseguente eliminazione dello stesso dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;
- transazione con il debitore, in tal caso può esservi una riduzione dell'importo del credito o degli interessi eventualmente previsti;
- rinuncia del credito.

In tali situazioni, ai fini della deducibilità della perdita è necessario effettuare una valutazione caso per caso per verificare che vi sia la sussistenza degli elementi che determinano l'inesigibilità effettiva del credito. Nel proseguo del lavoro esamineremo il trattamento fiscale delle perdite generate nelle ipotesi sopra riportate e le differenti disposizioni previste per le medesime.

Nel caso di perdite derivanti dalla remissione del debito si precisa che le considerazioni fatte in precedenza in merito ai crediti di modesto importo valgono anche in tale caso in quanto la deducibilità della perdita deve basarsi sulla convenienza o meno per l'impresa creditrice di procedere a tale rinuncia.

Nel codice civile, l'istituto della remissione del debito è disciplinato dall'art. 1236 e prevede la possibilità per il creditore di notificare al debitore l'intenzione di rinunciare al proprio diritto di credito[17].

Tale negozio giuridico, di tipo unilaterale, produce i suoi effetti nel

[17] Su tale punto vedasi INGRAO G., *Il regime fiscale delle perdite su crediti da rinunce e il sindacato dell'Amministrazione sull'economicità delle operazioni aziendali* (Nota a Cass. sez. tributaria del 19 novembre 2007, n. 23863), in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008 n. 3, pp. 212-218

momento in cui il debitore risulta essere a conoscenza della rinuncia voluta dal creditore e, in un congruo lasso di tempo, non dichiara di non volerne approfittare.

La comunicazione fatta al debitore, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5260 del 5 agosto 1983, non deve obbligatoriamente assumere particolari forme, nemmeno ai fini della prova, posto che una comunicazione scritta ed avente data certa assicura maggiormente la validità della stessa.

Il creditore, per poter considerare la perdita generata in tali casi come deducibile, deve dimostrare che la decisione di rinunciare al credito è basata su una scelta di convenienza fondata sul confronto tra i costi relativi alla riscossione del credito e il beneficio derivante dallo stesso poiché, solo in presenza di tale vantaggio, l'impresa creditrice potrà considerarla come deducibile.

Su tale punto, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001, ha ribadito tale orientamento stabilendo che la rinuncia risulta essere legittima, solo se sono dimostrate le ragioni circa l'inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità di agire nei confronti dello stesso.

Anche l'Amministrazione finanziaria, con le risoluzioni ministeriali n. 9/557 del 9 aprile 1980 e n. 9/517 del 6 settembre 1980, è dello stesso parere affermando che *"l'inevitabilità di un costo od onere va riconosciuta per il solo fatto che tale opera si ponga in una scelta di convenienza per l'imprenditore ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre di pervenire al maggior risultato economico".*

Pertanto, così come avviene per i crediti di piccola entità, anche nei casi di rinuncia al credito, il creditore deve dimostrare che la remissione del debito è giustificata da ragioni economiche valide ovvero deve essere la soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre azioni coattive di riscossione dello stesso.

Si sottolinea che, secondo quanto previsto dall'Amministrazione Finanziaria, la deducibilità della perdita a seguito dell'atto di rinuncia, è ammessa solo se viene dimostrata l'inevitabilità di tale atto ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare, attraverso un'adeguata documentazione, che la scelta è stata fatta sulla base di ragioni di convenienza economica (a titolo esemplificativo la lettera di un legale nel quale viene consigliato di non procedere ulteriormente per vie legali in quanto non risulterebbe economicamente conveniente).

Si precisa, inoltre, che non è assolutamente ammissibile il mero comportamento omissivo del creditore che, non attivandosi con nessuna azione di recupero, preferisce un risparmio fiscale imputando la perdita a conto economico rispetto al mancato incasso del credito stesso.

Nel caso in cui il creditore decidesse di non effettuare alcun recupero, infatti, si configurerebbe l'ipotesi di un accordo tra creditore e debitore non "regolare"; alla luce di quanto appena esposto, il Comando della Guardia di Finanza è intervenuto precisando che "… *qualora, invece, la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, al di fuori dei casi connessi all'inizio di procedure concorsuali, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo, ad esempio, la copia della documentazione da cui risulta l'avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta, quindi, di una valutazione "di fatto" che deve riscontrare la esistenza "attuale" di una causa di inesigibilità".*

In conclusione, nei casi di rinuncia da parte del creditore del diritto ad esigere il credito, questo deve attivarsi per recuperare l'ammontare e, solo successivamente, potrà portare a perdita l'importo oggetto della rinuncia, sempreché questa sia comprovata da un atto formale e, soprattutto, sia provata "l'economicità della perdita".

2.3.1 La deduzione delle perdite nei casi di cessione del credito

Merita un approfondimento a sè la disciplina delle perdite su crediti generate nei casi in cui questi vengano ceduti in quanto è previsto che il credito considerato non facilmente solvibile ed incassabile, possa essere oggetto di cessione dall'impresa ad un altro soggetto estraneo alla stessa.

Il negozio giuridico della cessione è espressamente previsto dal nostro codice civile nell'art. 1260 secondo il quale il creditore può avvalersi della facoltà di *"trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".*

Con la cessione avviene cioè il trasferimento del diritto di credito e, pertanto, la titolarità del rapporto passa dal creditore originario (denominato cedente) al nuovo creditore (cessionario).

Le motivazioni che possono condurre, nella prassi aziendale, alla cessione dei crediti sono molteplici:

- esigenze di liquidità immediata da parte dell'impresa cedente;
- risparmio a livello di costi e minor tempo di riscossione dei crediti rispetto ad un recupero giudiziale o stragiudiziale degli stessi nel caso in cui siano in sofferenza;
- minor imposizione fiscale dovuta alla registrazione contabile dell'eventuale perdita e/o minusvalenza rilevata (si esaminerà successivamente se il minor importo riscosso, rispetto al valore nominale ed originario del credito, si identifica come perdita o se invece risulta essere una minusvalenza, con le differenti conseguenze, a seconda dei casi, in termini di deducibilità).

Nella pratica aziendale le formule di cessione maggiormente utilizzate sono disciplinate e tutelate dall'art. 1267 del c.c. secondo il quale la cessione può avvenire:

- *pro soluto*: trattasi di cessione nella quale il cedente garantisce il cessionario della sola esistenza del credito, non assumendosi alcun rischio in merito al possibile incasso o meno dello stesso;
- *pro solvendo* nella quale il cedente, oltre a garantire l'esistenza del credito, mantiene nei confronti del cessionario anche l'obbligo di assicurare la solvibilità del debitore (diritto di regresso).

Anche se tali forme di cessione sono le più "usuali", si precisa che nella prassi queste possono assumere le forme più disparate vista l'autonomia negoziale delle parti: a titolo esemplificativo, il semplice mandato all'incasso può essere visto come un'operazione di cessione nella quale viene conferito mandato ad un soggetto terzo, estraneo all'azienda, per l'incasso del credito stesso.

Se dal punto di vista contabile non vi sono particolari problemi collegati a tali tipo di operazioni, lo stesso non si può affermare a livello fiscale; la normativa tributaria e le pronunce della giurisprudenza non sono, infatti, uniformi in merito al comportamento da adottare nei casi in cui dalla cessione derivi una perdita.

Sotto il profilo contabile, nell'OIC n. 15, è espressamente previsto che i crediti ceduti *pro soluto*, essendo ceduti a titolo definitivo senza alcuna possibilità di regresso da parte del cessionario, vengano rimossi totalmente dal bilancio d'esercizio alla luce del fatto che il cedente non risulta essere più titolare del diritto alla riscossione degli stessi.

Successivamente, dovrà essere rilevato l'utile o la perdita, da calcolare sulla differenza tra l'importo ricevuto e l'importo per cui il credito stesso era

iscritto in bilancio, tenuto conto che, in linea generale, il corrispettivo della cessione sarà inferiore rispetto al credito ceduto in quanto:

1) l'esigenza primaria del cedente riguarda la necessità di avere liquidità a breve, anche se ciò che viene incassato è minore rispetto all'ammontare originario del credito;
2) il prezzo della cessione viene determinato anche in base alla possibilità di recupero del credito e quindi, minore è la probabilità di riscuoterlo, minore sarà il prezzo che il cessionario è disposto a pagare per acquistarlo.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, si rileva che nella maggior parte dei casi, l'incasso del credito avverrà per un importo inferiore rispetto al valore originario dello stesso con le conseguenti problematiche collegate alla necessità di rilevare la perdita subita dal cedente e il trattamento fiscale della stessa.

Nel caso di cessione *pro solvendo*, invece, i crediti ceduti devono essere rimossi dal bilancio e sostituiti dall'anticipazione ricevuta da parte del cessionario e dal credito verso quest'ultimo per la differenza tra il valore nominale del credito e l'anticipazione ricevuta (l'eventuale rischio di regresso connesso al fatto che in caso di insolvenza il cedente rimane comunque obbligato nei confronti del debitore dovrà essere presente nei conti d'ordine).

In alternativa, i principi contabili nazionali hanno altresì previsto la possibilità di mantenere iscritti in bilancio i crediti ceduti iscrivendo tra le liquidità l'importo ricevuto a titolo di anticipazione e tra le passività, per il medesimo ammontare, il debito nei confronti del cessionario.

Posto che a livello contabile non vi sono dubbi in riferimento al comportamento corretto da adottare nei casi di cessione, lo stesso non si può affermare, come già anticipato prima, dal punto di vista fiscale.

Innanzitutto, si precisa che possono avere rilevanza fiscale solamente le perdite generate in conseguenza a cessioni effettuate con la clausola *pro soluto* poiché nell'altra ipotesi, essendo prevista l'azione di regresso nei confronti del cedente, non vi è alcuna certezza e precisione circa l'importo nominale del credito originario e l'ammontare ricevuto[18].

Nella cessione *pro solve*ndo, infatti, l'impresa cedente percepisce una somma pari al valore nominale del credito (diminuito di eventuali commissioni e interessi) garantendo al cessionario l'intero importo del credito. In tali operazioni, non si rilevano così differenze negative tra i due importi ma gli unici differenziali sono in genere i costi finanziari che andranno dedotti ai sensi dell'art. 96 del T.U.I.R..

Nella cessione *pro soluto*, invece, configurandosi effettivamente la possibilità che si generi una perdita, è oggetto di discussione il fatto che per la deducibilità della stessa, visto e considerato il carattere della definitività che assume, siano richiesti o meno gli elementi di certezza e precisione che la normativa prevede, in linea generale, per la deduzione.

Sul punto giurisprudenza e Amministrazione Finanziaria hanno fortemente messo in discussione la possibilità di considerare tale ultimo tipo di cessione come fatto comprovante la certezza e la precisione della perdita posto che, secondo il Fisco, tali condizioni devono configurarsi "a monte" ovvero prima che venga posta in essere l'operazione stessa di cessione.

Con la risoluzione n. 70/E del 29 febbraio 2008, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha avvalorato tutte le conclusioni della giurisprudenza prevalente (in particolare le sentenze n. 6399 del 15 luglio 1996, n. 6400 del 15 luglio 1996, n.

---

[18] Nella cessione *pro soluto* la Risoluzione ministeriale n. 634 del 13 marzo 1982, ha stabilito che, nel caso in cui l'ammontare riscosso è inferiore all'importo ceduto, la differenza costituisce perdita su crediti deducibile nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata e conclusa con esito negativo la procedura di riscossione del credito.

13181 del 4 ottobre 2000, n. 15563 del 20 ottobre 2000, n. 14568 del 20 novembre 2001, n. 2133 del 14 febbraio 2002, n. 7555 del 23 maggio 2002, n. 5357 del 10 marzo 2006) affermando che *"la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche pro soluto) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di "certezza" e "precisione" previsti dalla richiamata disciplina fiscale".*

Anche l'interrogazione parlamentare n. 5-00570 ha confermato tale tesi condizionando la deducibilità della perdita al fatto che il contribuente riesca a dimostrare la sussistenza, a monte, degli elementi di certezza e precisione richiesti dall'art. 101 del T.u.i.r. non essendo sufficiente il solo "negozio giuridico", seppur definitivo, della cessione.

Dello stesso orientamento è la Corte Suprema che, con le sentenze sopra riportate, ha più volte ribadito tale concetto considerando inammissibile la deduzione automatica della perdita; in particolare:

- sentenza n. 13181 del 4 ottobre 2000: *"la cessione pro soluto di crediti ritenuti inesigibili non comporta di per sé la deducibilità delle relative perdite, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto, secondo la previsione dell'art. 66, comma 3, del d.p.r. n. 917/1986";*
- sentenza n. 14568 del 20 novembre 2001 "*al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali, la norma non prevede altri automatismi per cui, pur riconoscendo l'idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve dimostrare, in base alla norma in esame, gli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo ad una perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con un recupero*

parziale (nella specie del 10% del credito nominale)";

- sentenza n. 7555 del 23 maggio 2002 e n. 5357 del 10 marzo 2006: *"le perdite sono deducibili dal reddito imponibile se risultano da elementi certi e precisi… senza …alcun rilievo alle modalità ed agli strumenti utilizzati per far emergere tali perdite in bilancio. La circostanza che questo fine venga perseguito mediante cessione dei crediti pro soluto a prezzo notevolmente inferiore alla loro valuta, … non esonera, quindi, il contribuente dal documentare mediante elementi certi e precisi che la perdita risultante dalla cessione si era già verificata al momento della stessa ovvero che a tale data il debitore era assoggetto a procedure concorsuali"*.
- sentenza n. 5337 del 10 marzo 2006 e n. 20450 del 6 ottobre 2011: *"... E comunque opportuno sottolineare che la lettera e lo spirito della norma in esame inducono a ritenere che solo nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, evidentemente per le garanzie che le procedure concorsuali riescono a dare sul piano della certezza della insolvibilità e sul piano della precisione della entità delle perdite. L'automatismo nel caso delle procedure concorsuali è affidato ad una presunzione, la cui previsione conferma l'esigenza che negli altri casi venga richiesta (evidentemente da parte del contribuente che vuole fare valere la deducibilità della perdita) la prova della esistenza di elementi "certi e precisi" di cui è cenno nell'art. 66, comma 3 Tuir per la deducibilità delle perdite su crediti. L'unica differenza è che, quando c'è una procedura concorsuale, il creditore è liberato dall'onere di provare la certezza della perdita (ossia, l'ari della perdita derivante dall'inesigibilità del credito) e la sua entità (ossia, il quantum). Al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali, la norma non prevede altri automatismi per cui, pur*

riconoscendo l'idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve dimostrare, in base alla norma in esame, gli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo ad una perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con un recupero parziale. La lettera della norma prevede, infatti, che le perdite sono deducibili se (esse perdite) risultano da elementi "certi e precisi". Orbene, c'è da rilevare che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente, attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore. Se il creditore resta inerte nella titolarità del suo credito esiste un credito inattuato per volontà del creditore, ma non esistono elementi "certi" per configurare una perdita fiscalmente rilevante. Il fatto costitutivo del diritto alla deducibilità della perdita riguarda sia l'an (il verificarsi della perdita dovuta alla inesigibilità del credito), e sia il quantum (l'entità della perdita). Se ciò è vero, occorre dimostrare per prima come e perché si è verificata una perdita (non potendosi accettare l'idea che si può parlare di perdita a fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale), e poi che la perdita è divenuta definitiva in quella tale misura.

Pertanto, si può affermare che sia secondo l'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria che la giurisprudenza di merito, al di fuori delle procedure concorsuali per le quali il contribuente non ha l’onere di dimostrare la certezza della perdita, la norma non prevede altre ipotesi di deduzione “automatica” delle stesse, neanche nel caso di cessione *pro soluto,* pur

riconoscendo la definitività delle perdite generate in tali casi.

2.3.2 Cessione del credito *pro soluto* e il trattamento contabile della differenza che emerge da tale operazione: minusvalenza o perdita.

Come abbiamo già esposto in precedenza, nella prassi commerciale l'operazione di cessione attraverso la formula *pro soluto*, comporta l'incasso di un importo che, nella maggioranza dei casi, è inferiore rispetto al valore nominale del credito oggetto di cessione.

L'individuazione del corretto inquadramento contabile del differenziale emergente e il trattamento fiscale dello stesso è stato oggetto di numerosi dibattiti in dottrina[19] in quanto si è preso in considerazione il fatto che la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e il corrispettivo pattuito per la cessione degli stessi potesse essere qualificata come minusvalenza anziché come perdita.

Il minor valore derivante potrebbe, infatti, essere visto come minusvalenza equiparabile a quella realizzata nel caso di cessione di un bene strumentale con la differenza, sostanziale, che per quest'ultima la deduzione può avvenire automaticamente senza alcuna dimostrazione degli elementi certi e precisi che hanno generato il minor realizzo (contabilmente la differenza negativa rientra tra le minusvalenze ordinarie o straordinarie a seconda dei beni oggetto di dismissione).

Se il minor valore riscosso venisse inquadrato come minusvalenza, l'impresa cedente avrebbe la possibilità di dedurre l'importo immediatamente

[19] ZIZZO G., *Il differenziale negativo generato dalla cessione pro soluto di crediti tra incertezze di quantificazione e problemi di inerenza*, in Rivista di Diritto Tributario, 2001, II, pag. 353-366

TAGLIONI A., *La deducibilità delle perdite su crediti in caso di cessione pro-soluto*, in Bollettino tributario d'informazioni, 2011, pag. 223 e ss.

senza alcun storno del fondo svalutazione crediti eventualmente presente e senza alcun onere di prova aggiuntivo per dimostrare la relativa deduzione; se, invece, il minor valore venisse trattato come perdita su crediti, in primis il cedente dovrebbe stornare il fondo eventualmente accantonato e, solo successivamente, potrebbe imputare nell'esercizio come componente negativo la differenza che il fondo non è riuscito a coprire, potendo, in tal caso, operare la deduzione solo dimostrando la presenza degli elementi "certi e precisi" che l'hanno determinata alla stregua di tutte le altre perdite su crediti ampiamente elencate nei paragrafi precedenti con tutte le problematiche connesse.

Tuttavia, si evidenzia che, sia per l'Amministrazione finanziaria che per la dottrina, il minor valore incassato a seguito della cessione *pro soluto* è configurabile come "perdita su crediti", non manifestando alcun dubbio in riferimento a tale "inquadramento" alla luce di quanto stabilito dall'art. 66, terzo comma del T.U.I.R.

Tale tesi è supportata anche dal fatto che l'art. 54 del T.U.I.R., nel disciplinare la modalità di rilevazione delle minusvalenze, prevede che le stesse debbano essere determinate come differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione e il costo non ammortizzato dei beni oggetto della cessione stessa: nel caso dei crediti, non vi è alcun "costo non ammortizzato" e, pertanto, dalla semplice lettura di tale articolo si evince che nel caso di cessione mediante la formula *pro soluto*, l'eventuale differenza negativa non possa essere considerata come minusvalenza (con tutti i vantaggi fiscali connessi) ma debba essere vista come perdita con tutti gli oneri di dimostrazione ai fini della deducibilità della stessa. Pertanto, mentre le cessioni di beni strumentali non vengono considerate come operazioni potenzialmente "artificiose" e frutto della "discrezionalità" soggettiva dell'azienda cedente (tanto che non vi è alcun onere a carico del cedente di dimostrare da dove deriva l'eventuale differenziale negativo deducibile automaticamente poiché considerato come minusvalenza), al

contrario, nelle operazioni di cessione dei crediti, Fisco e giurisprudenza presumono tali condizioni a priori prevedendo un trattamento fiscale molto più rigido.

Sulla scia della tesi sopra esposta, si può ipotizzare che l'inclusione delle operazioni di cessione dei crediti, tra le operazioni che sono espressamente considerate elusive e che sono enunciate nell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera c) del D.p.r. 600/73, trovi il proprio fondamento[20].

In particolare, secondo quanto stabilito da tale normativa, alcuni negozi giuridici, fatti e/o atti diventano inopponibili all'Amministrazione Finanziaria, la quale può non riconoscere i vantaggi tributari conseguiti con gli stessi alla luce del fatto che vengono considerati come elusivi.

Infatti, le varie operazioni possono essere considerate come tali se presentano, contestualmente, determinati requisiti (individuati e specificati dalla norma stessa); in particolare, l'operazione deve risultare:

- priva di ragioni economiche;
- realizzata al solo fine di pagare minori imposte;
- posta in essere per non rispettare gli obblighi previsti dalla normativa tributaria.

Se manca anche uno solo di tali requisiti, il comportamento è antielusivo e

---

20 L'inserimento delle operazioni di cessione di crediti tra le operazioni potenzialmente elusive, è stata prevista dall'art. 28 della Legge n. 724 del 23/12/1994 secondo il quale: "Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente: è consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.

l'Amministrazione finanziaria nulla può pretendere da parte del contribuente; se, invece, la stessa riesce a dimostrare la presenza contemporaneamente di tutti e tre i requisiti, allora l'operazione realizzata non verrà riconosciuta ai fini fiscali.

Considerato che tra le diposizioni che possono presumibilmente generare tali operazioni elusive il Fisco ha richiamato anche le cessioni dei crediti, si precisa che nei casi in cui queste siano state poste in essere, ad esempio, senza delle valide ragioni economiche l'Amministrazione Finanziaria considererà tali cessioni create *ad hoc* per ingannare il fisco.
Un esempio di valida ragione economica per la quale è stata posta in essere la cessione del credito è la dimostrazione che questa è avvenuta perché altrimenti il credito non sarebbe mai stato riscosso e pertanto, anche se con un incasso irrisorio, la cessione è stata posta in essere per realizzare il massimo guadagno. Altra dimostrazione del fatto che l'operazione si è basata su valide ragioni economiche, riguarda la possibilità per il cedente di provare che i prezzi offerti da tutte le varie aziende cessionarie risultano essere uniformi in riferimento al valore attribuito al credito ceduto.

Alla luce di quanto appena esposto si deve però precisare che l'elusione vera e propria si differenzia dal risparmio d'imposta; secondo quanto affermato nella relazione ministeriale che accompagna il decreto legislativo di "Riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", infatti, è stato stabilito che si può distinguere l'elusione dal risparmio d'imposta in quanto *"quest'ultimo si verifica quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso. Non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa*

soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di "regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso", e dove le norme antielusione scattano solo quando l'abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi, che - pur formalmente legali - finiscono per stravolgere i principi del sistema". La norma antielusiva non può, pertanto, vietare la scelta, tra i possibili comportamenti previsti dalla normativa tributaria, di quello fiscalmente meno oneroso per il contribuente stesso in quanto in tali casi si verrà a configurare un mero risparmio d'imposta e non un'operazione tendenzialmente elusiva e atta ad aggirare artificiosamente il Fisco[21].

In ogni caso, se l'atto di cessione è stato compiuto secondo le regole della legge, a livello civilistico questo sarà opponibile a prescindere da tutte le valutazioni di tipo fiscali.

2.4 Conclusioni

In tale capitolo, ho illustrato il regime fiscale previsto per le perdite su crediti prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 83/2012 le cui modifiche verranno illustrate nel capitolo successivo. In ogni caso, dalla lettura di tale capitolo, si evince come Amministrazione Finanziaria, dottrina e giurisprudenza abbiano, da sempre, orientamenti contrastanti in merito alla possibile deduzione delle perdite generate in tali casi. In particolare, si è dimostrato come il Fisco tenda ad avere una visione rigida e circoscritta dei casi in cui poter legittimamente dedurre le perdite, ponendo particolari obblighi a carico del

[21] BEGHIN M., *Cessione pro-soluto ed elusione fiscale*, in Rassegna Tributaria n. 6, 1999, pag. 1757 - 1769

contribuente il quale è tenuto a dimostrare gli elementi sulla base dei quali ha operato la relativa deduzione.

Anche se con il "decreto crescita" sono stati superati alcuni dubbi (in particolare sono stati definiti i limiti secondo i quali un credito viene considerato di "modesta entità" e sono esplicitamente elencate le procedure concorsuali che permettono la deduzione automatica della perdita vantata nei confronti del debitore assoggettato a tali procedure), si ritiene che non sia ancora del tutto chiaro e uniforme il trattamento che il creditore deve adottare per la deduzione delle perdite su crediti posto che, ancora in molte ipotesi, il Fisco presuppone un alto grado di discrezionalità e soggettività nella valutazione e determinazione della perdita e, pertanto, sottopone ad un maggior controllo la deduzione effettuata dal creditore stesso.

CAPITOLO 3

Il nuovo regime fiscale delle perdite su crediti

3.1 Inquadramento generale della nuova disciplina prevista per le perdite su crediti

3.2 Deducibilità delle perdite su crediti nei casi in cui il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti

3.3 Nuove ipotesi di realizzazione dei requisiti di certezza e precisione per la deduzione delle perdite su crediti

3.3.1 Deduzione automatica per le perdite su crediti di modesta entità

3.3.2 Prescrizione del diritto alla riscossione del credito

3.3.3 Perdite su crediti nei confronti di soggetti IAS adopters

3.3.3.1 Per le perdite da realizzo vanno dimostrate le condizioni di certezza e precisione

3.4 Conclusioni

Capitolo 3

Il nuovo regime fiscale delle perdite su crediti

3.1 Inquadramento generale della nuova disciplina prevista per le perdite su crediti

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, con il quale sono state apportate delle modifiche al comma 5 dell'art. 101 del T.U.I.R., il trattamento fiscale previsto per la deduzione delle perdite su crediti ha subito un profondo cambiamento. Con tale decreto il legislatore è intervenuto, proseguendo nelle riforme già avviate in precedenza[22], per tutelare e riconoscere strumenti di salvaguardia delle imprese alternativi alla procedura di fallimento con lo scopo di favorire la continuità delle aziende e di preservare la forza produttiva del nostro Paese dalla crisi economica nazionale e globale ancora in corso.

Anche le modifiche introdotte al regime fiscale delle perdite su crediti seguono tale orientamento in quanto:

- sono stati introdotti criteri di deducibilità più chiari ed "elastici", rispetto a quelli previsti in precedenza (in quanto i casi di insolvenza che si possono manifestare all'interno delle imprese sono sempre più frequenti);
- è stata estesa la disciplina già vigente per la deduzione delle perdite su crediti nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, anche ai casi in cui lo stesso si avvalga dei nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare.

[22] Decreto Legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 e del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Nel disegno di legge attuativo, infatti, si legge che: *"... Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati…".*

In particolare, il trattamento fiscale novellato si caratterizza per la possibilità di dedurre automaticamente le perdite su crediti in maggiori ipotesi rispetto a quelle previste prima dell'entrata in vigore dello stesso, con lo scopo primario di limitare, i possibili contenziosi che possono instaurarsi tra il Fisco ed il contribuente in merito alla legittimità delle deduzioni effettuate da parte di quest'ultimo. Sono state, infatti, delineate regole precise e certe per diminuire i casi in cui il creditore, in passato, si trovava a dover effettuare delle valutazioni in merito alla quantificazione dell'importo da portare a perdita che, per forza di cose, risultavano essere soggettive.

Il comma 5, dell'art. 101 del T.U.I.R. novellato, stabilisce infatti che: *"... Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale*

dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi …".

Il legislatore ha stabilito così che per i crediti:

- di modesta entità e per i quali siano decorsi sei mesi dalla scadenza originaria di pagamento;
- il cui diritto di riscossione risulta essere, per legge, prescritto;
- per i quali il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- cancellati dal bilancio dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali (i cosiddetti *IAS adopters)* a seguito di eventi estintivi;

gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma sussistono in ogni caso, senza dover ricorrere, di volta in volta, alla dimostrazione formale e/o documentale, evitando in tal modo di sottostare alle regole rigorose più volte elencate nel presente lavoro. Pertanto, con tali modifiche, sono state estese le fattispecie che, *ex lege*, concretizzano le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite con l'intento di ridurre il grado di soggettività ed arbitrarietà che il contribuente poteva utilizzare nel valutarle, più volte presunto dal Fisco nei contenziosi in essere relativi a tale disciplina.

Nel proseguo del capitolo, analizzeremo tutte le novità introdotte dal "decreto crescita" commentato mettendo altresì in luce i dubbi interpretativi scaturiti; si segnala, sin da ora, che tali perplessità sono state risolte, seppur parzialmente, con l'intervento dell'Agenzia delle Entrate avvenuto con la recentissima circolare n. 26/E emessa in data 1° agosto 2013.

3.2 Deducibilità delle perdite su crediti nei casi in cui il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti

La seconda parte del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR sopra riportato, stabilisce che, nei casi in cui la perdita derivi da un credito vantato nei confronti di un soggetto che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, questa è deducibile automaticamente dal reddito d'impresa. Pertanto, oltre i casi già previsti dalla normativa di assoggettamento del debitore alla procedure concorsuali di:

- fallimento (previsto dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942),
- liquidazione coatta amministrativa (prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942),

- concordato preventivo (previsto dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942),
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (prevista dal Decreto Legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999),

anche nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, il creditore di quest'ultimo potrà dedurre la relativa perdita, senza la dimostrazione aggiuntiva degli elementi che l'hanno determinata, a partire dall'omologa dell'accordo, da parte del Tribunale competente, alla pari di quanto previsto per le altre procedure.

Il Decreto Legge n. 83/2012 ha riformato, altresì, la normativa relativa alla stipula di tali accordi per "snellire" ed incoraggiare ulteriormente il ricorso alla procedura richiamata stante l'attuale fase di congiuntura economica negativa che sta attraversando il nostro Paese. Come già anticipato, infatti, è frequente che le imprese si trovino in crisi di liquidità tale da non consentire la formazione di risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento dei propri debiti. In tali situazioni, è prevista la possibilità di ricorrere alla stipula di un accordo di ristrutturazione degli stessi in base al quale il debitore si accorda con i creditori, che rappresentano almeno il 60% dei crediti, affinché rinuncino ad una frazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 182-*bis*, Regio Decreto n. 267 del 1942: *"L'imprenditore in stato di crisi può domandare … l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore,… sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:*

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione …".

In merito al trattamento fiscale delle perdite su crediti riguardanti tali accordi, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E del 23.3.2009, aveva affermato che le stesse non potevano essere equiparate a quelle derivanti dall'assoggettamento del debitore alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla luce del fatto che il legislatore non aveva esplicitamente contemplato, nell'art. 101, comma 5, TUIR la procedura in esame. Per tali perdite, quindi, non era possibile procedere alla deducibilità "immediata" ma questa doveva avvenire soltanto al verificarsi dei requisiti di certezza e precisione, così come previsto per tutte le altre ipotesi di perdite su crediti. L'art. 33, comma 5 del Decreto Legge n. 83/2012, ha disposto che, in relazione alle perdite su crediti nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, essendo stati questi ultimi inseriti nel citato art. 101 del T.U.I.R., alle stesse è applicabile il trattamento fiscale previsto per tutte le altre procedure concorsuali. Per tali motivi, la differenza tra il valore nominale del credito e quanto incassato per effetto dell'accordo, diventerà deducibile dalla data del decreto di omologazione dello stesso da parte del Tribunale competente.

Tuttavia, mentre non vi è alcun dubbio in merito alla deduzione nel caso in cui il creditore faccia parte del 60% che ha "accettato" l'accordo, lo stesso non si può affermare per i creditori che non rientrano in tale percentuale; il dubbio sorge in riferimento alla possibilità di applicare tale normativa anche nel caso in cui il credito oggetto della possibile perdita riguardi un creditore che non è stato chiamato in causa in merito all'accettazione di tale accordo.

La formulazione letterale della norma, infatti, fa riferimento solamente alla condizione oggettiva, ovvero la conclusione dell'accordo, mentre nulla dice in merito alla condizione soggettiva di partecipazione o meno allo stesso. Inoltre, la legittimità di tale dubbio si basa sul presupposto che tale accordo deve assicurare non solo l'integrale pagamento dei creditori estranei ma deve anche rispettare i termini previsti dalla legge (entro centoventi giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data ed entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti). Posto che anche per i creditori estranei un accordo di tale tipo è conveniente, considerando che la probabilità che gli stessi possano subire una perdita è sicuramente minore, qualora il piano venisse attuato, rispetto al ricorso da parte del debitore ad un'altra procedura concorsuale, si deve però tener conto che l'idoneità dell'accordo ad assicurare il loro pagamento integrale non comporta alcun diritto di prelazione e/o alcuna garanzia rispetto ai crediti facenti parte la percentuale di accordo. In ogni caso, si ritiene legittimo considerare che la stipula di tali accordi delinea, comunque, una situazione di difficoltà finanziaria del debitore tale da configurare i requisiti di certezza e precisione delle possibili perdite, richiesti ai fini della deduzione delle stesse, anche nei confronti di quei creditori che non hanno aderito. In conclusione, posto che la norma nulla dice in merito alla condizione soggettiva del creditore per poter dedurre automaticamente le perdite, si ritiene che anche coloro che non hanno aderito all'accordo siano esentati dal dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi che configurano la perdita stessa[23].

In riferimento al momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale e, di conseguenza, la perdita subita dal creditore può essere fiscalmente rilevante, l'articolo fa esplicito riferimento "*alla data di decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione*".

[23] Tra la data dell'entrata in vigore del decreto crescita e i primi mesi del 2013, molti dubbi e perplessità rivestivano le novità riguardanti il trattamento fiscale delle perdite su crediti; l'Agenzia delle Entrate, in data 1° agosto 2013, è intervenuta nel merito, con la circolare n. 26/E, non chiarendo però alcunché in merito ai creditori che non hanno aderito all'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La norma così novellata supera quanto stabilito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 13 marzo 2009 e n. 42/E del 3 agosto 2010; in particolare, quest'ultima si era espressa in merito al regime fiscale delle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari di soggetti IAS *adopters*, stabilendo che, per ammettere la rilevanza ai fini fiscali della differenza negativa derivante dalla conversione del credito in una partecipazione nei casi di ristrutturazione dei debiti, questa potesse essere legittimamente effettuata solo nel momento in cui il decreto di omologazione dell'accordo stesso fosse divenuto definitivo in quanto non più impugnabile da parte dei creditori o qualora fossero state rigettate alcune opposizioni presentate dagli stessi[24]. Secondo tale disposizione, però, la deduzione potrebbe non avvenire nel periodo d'imposta di omologazione dell'accordo ma in un periodo successivo non rispettando, in tal caso, il principio di competenza. Si deve, pertanto, considerare che l'emissione del decreto di omologazione rappresenta il momento a partire dal quale gli elementi certi e precisi richiesti dall'art. 101, comma 5 si considerano soddisfatti, a prescindere dalle eventuali impugnative da parte dei creditori o dalla scadenza dei termini per il reclamo dell'accordo stesso.

Una volta aperta la procedura concorsuale, l'individuazione del periodo d'imposta di deducibilità della perdita deve avvenire secondo le regole generali della competenza; la perdita sarà così deducibile dal reddito d'impresa per l'ammontare imputato a conto economico (sia a titolo di perdita che a titolo di svalutazione), secondo il principio di derivazione del bilancio, in quanto l'apertura della procedura rappresenta il momento a partire dal quale poter effettuare la deduzione e non l'unico periodo d'imposta in cui poter rilevare la perdita. Anche la quantificazione dell'ammontare da portare a perdita segue tale orientamento posto che il novellato articolo nulla dispone al riguardo; in altri termini, la stessa dovrà essere stimata dal soggetto che redige il bilancio e non sarà necessariamente pari all'intero importo del credito ma dovrà essere valutata

[24] Secondo l'art. 182-bis, comma 5, il decreto del tribunale è reclamabile presso la Corte di Appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

in modo razionale e non arbitrario in quanto, riconoscere a priori la perdita integrale sarebbe incoerente soprattutto nelle procedure che consentono la possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale del debitore, essendo in tali casi possibile riscuotere, in tutto o in parte, l'ammontare del credito stesso.

L'amministrazione finanziaria, nella citata circolare 26/E, ha indicato alcuni dei documenti idonei a provare la congruità della perdita stimata; a titolo esemplificativo:

- inventario del curatore relativo ai beni presenti nelle procedure di fallimento;
- situazione patrimoniale redatta dal commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta e amministrativa e delle grandi aziende in crisi;
- piano di concordato preventivo presentato ai creditori;
- ogni altro documento prodotto dagli organi della procedura.

Inoltre, si precisa che, nel caso in cui in un esercizio successivo a quello in cui è stata stimata e rilevata la perdita, emergano nuovi elementi tali da dimostrare che la stessa è maggiore rispetto a quella contabilizzata in precedenza, l'ulteriore ammontare assumerà rilevanza fiscale purché sia comprovato da idonea documentazione.

Le disposizioni finora esposte, si applicano anche alle perdite su crediti verso i debitori esteri assoggettati a procedure concorsuali nel loro Paese di appartenenza posto che le modifiche introdotte nulla dicono in riferimento a tale ipotesi. Al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita, così come avveniva anteriormente all’entrata in vigore del decreto, si dovrà verificare se la procedura estera possa essere o meno assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R.; da tale verifica, si

dovrà attestare la situazione di illiquidità del debitore da parte dell'autorità giurisdizionale e/o amministrativa estera.

Il novellato articolo, pur ampliando nel novero delle procedure concorsuali ai fini della deducibilità immediata delle perdite anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nulla dice in merito ai piani di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare[25].

Detti piani, pur rappresentando dei metodi alternativi alle altre procedure concorsuali, alla pari degli accordi di ristrutturazione dei debiti, non sono stati presi in considerazione dal legislatore, perdendo così la possibilità di definire con maggior chiarezza anche l'aspetto relativo all'eventuale minor realizzo dei crediti in tali fattispecie. Si ritiene che il legislatore non abbia incluso questa procedura tra quelle che legittimano la deduzione automatica delle perdite poiché non è previsto alcun intervento da parte dell'autorità giudiziaria che verifichi la presenza dei presupposti di legge richiesti non venendo in tal modo attestato da un soggetto terzo lo stato di insolvenza in cui il debitore si trova. Tuttavia, si evidenzia che, sebbene manchi tale fase giudiziale, la veridicità dei dati su cui il piano di risanamento si basa deve essere comunque attestata da un professionista abilitato e, pertanto, posto che l'attestazione proviene da un soggetto terzo ed esperto, questa dovrebbe costituire prova idonea circa la situazione di crisi del debitore anche alla luce del fatto che, tale procedura è alternativa agli altri strumenti possibili di risoluzione della crisi d'impresa previsti dalla legge fallimentare. Non sembra, pertanto, esserci ragione alla base di tale esclusione visto i presupposti che hanno condotto il legislatore a riformare con il decreto crescita sia il trattamento fiscale delle perdite su crediti che le procedure concorsuali a disposizione del contribuente.

---

[25] L'art. 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare dice che: "*..gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile..*".

Per concludere, si evidenzia che l'automatismo della deducibilità delle perdite su crediti concesso nel caso in cui queste siano generate dal debitore assoggettato ad una delle procedure concorsuali esplicitamente richiamate dalla norma, come già chiarito nella Risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009, si fonda sul presupposto che l'accertamento giudiziale, o da parte di altra autorità amministrativa, dello stato di insolvenza del debitore, rappresenta condizione oggettiva attestante la situazione di illiquidità dello stesso; in tali fattispecie, infatti, un soggetto terzo assicura e certifica lo stato di insolvenza e crisi del debitore non rimettendo, così, alla mera valutazione del creditore la quantificazione delle perdite.

3.3 Nuove ipotesi di realizzazione dei requisiti di certezza e precisione per la deduzione delle perdite su crediti

Abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti che le modifiche apportate dall'art. 33, comma 5, del decreto legge in esame, hanno ampliato notevolmente le ipotesi in cui vengono a configurarsi gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma per la deducibilità delle perdite su crediti. Alla luce di tali novità, infatti, le fattispecie suscettibili di concretizzare *ex lege* gli elementi di certezza e precisione sono state estese alle seguenti ipotesi:

- crediti di modesta entità, qualora siano decorsi sei mesi dalla loro scadenza;
- crediti il cui diritto alla riscossione risulta già essere prescritto, per legge;
- crediti cancellati dal bilancio per i soli soggetti *IAS adopters* in dipendenza di eventi estintivi.

Tale intervento è stato a dir poco opportuno atteso tutti i dubbi e le criticità che nel tempo hanno caratterizzato la definizione dei casi in cui venivano a configurarsi gli elementi richiesti dall'art. 101, comma 5, del T.U.I.R.[26]. Infatti, al di fuori dei casi di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore, la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione, necessari ai fini della deduzione della perdita dal reddito fiscale, nei casi di mancata riscossione totale o parziale del credito, doveva essere dimostrata di volta in volta dal creditore. Lo stesso, infatti, doveva provare (anche documentalmente) di aver fatto tutto quanto era possibile per il recupero del credito stesso e che il debitore non era in grado di soddisfare gli impegni assunti in precedenza dimostrando i tentativi falliti di riscossione (a titolo esemplificativo: lettere inviate al debitore senza alcun riscontro da parte di quest'ultimo, dichiarazione del legale del creditore con la quale lo stesso provava la non economicità dell'azione di recupero, verbale di pignoramento negativo ecc…).

In riferimento a tale *modus operandi*, tuttavia, l'orientamento assunto dal Fisco risultava essere rigido e restrittivo, posto che lo stesso riteneva, a priori, che nella valutazione degli importi da portare a perdita fosse presente un grado di arbitrarietà e soggettività tale da porre a carico del contribuente l'onere di dimostrare la legittimità della deduzione effettuata. Tutto ciò ha condotto, nel corso del tempo, a numerosi dibattiti tra Fisco, dottrina e giurisprudenza che il legislatore del "decreto crescita", anche se parzialmente, ha cercato di limitare; alla luce delle novità apportate, infatti, i casi in cui il contribuente si troverà a dover valutare gli elementi di certezza e precisione per poter legittimamente operare la deduzione si restringeranno considerato le nuove ipotesi di deducibilità automatica introdotte.

[26] Per un approfondimento si rimanda al secondo capitolo del presente lavoro.

3.3.1 Deduzione automatica per le perdite su crediti di modesta entità

Sicuramente tra le novità apportate dal decreto in commento, quella relativa alla deducibilità automatica per i crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi è la più rilevante considerato che nell'attuale periodo di crisi economica che stiamo attraversando le situazioni di insolvenza che si manifestano all'interno delle imprese sono sempre più frequenti.
L'Amministrazione Finanziaria, anche se con pronunce datate[27], aveva già ammesso la deducibilità automatica qualora la perdita fosse di piccolo ammontare, in relazione *"all'entità del portafoglio"*, senza dover procedere, in tali situazioni, alla rigorosa ricerca delle prove formali richieste in tutti gli altri casi in cui venivano a configurarsi delle perdite per inesigibilità. L'Amministrazione, infatti, sosteneva che nel caso in cui per il creditore fosse economicamente non conveniente intraprendere azioni di recupero del credito, la ricerca delle prove circa la certezza e la precisione della perdita poteva non essere effettuata. Tuttavia, nel corso del tempo, tale modalità di comportamento ha portato a non poche incertezze operative in quanto non era stato definito quantitativamente quando un credito poteva essere considerato di modesta entità né tantomeno erano stati delineati i criteri per determinare il portafoglio dei clienti da prendere in considerazione come parametro di confronto. Il creditore si trovava così ad effettuare valutazioni soggettive e discrezionali, per quantificare l'importo da portare a perdita e, come tali, suscettibili di contestazione da parte del Fisco.

Il 5 comma novellato dell'art. 101 del T.U.I.R., ha superato tali dubbi in quanto è stato esplicitamente previsto un limite quantitativo per la determinazione della soglia dei crediti da considerare di piccola entità.

[27] Vedi Risoluzioni ministeriali n. 189 del 17 settembre 1970 e n. 9/124 del 6 agosto 1976, già enunciate nel capitolo precedente.

L'articolo, infatti, stabilisce che: *"... Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese…".* Con tali precisazioni, il legislatore ha recepito quanto l'Amministrazione finanziaria aveva già stabilito in precedenza integrando però la prassi applicata con parametri quantitativi e temporali definiti al verificarsi dei quali si presume l'azione antieconomica di recupero del credito e la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione senza possibilità, da parte del Fisco, di prova contraria.

Innanzitutto, si chiarisce che, per individuare le *"imprese di più rilevante dimensione"*, nel comma novellato, viene richiamato l'art. 27, comma 10, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, secondo il quale si considerano tali le imprese che *"conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011".* Tale soglia, tuttavia, anche se doveva essere diminuita fino a divenire di cento milioni di euro entro la fine del 2011, con provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 16 dicembre 2009, è stata inizialmente ridotta a duecento milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, è stata portata a centocinquantamilioni di euro a partire dal 1° gennaio 2011. Non essendo ancora stato emanato un ulteriore provvedimento per la riduzione del limite, fino agli originari cento milioni di euro, si ritiene comunque di dover prendere in considerazione tale importo come soglia (in tal senso si è espressa la circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate emessa il 31 maggio 2012).

Anche se le novità apportate sembrano porre fine alle incertezze applicative che da sempre hanno contraddistinto tale materia, in realtà numerosi sono gli interrogativi che, dall'entrata in vigore del decreto ad oggi, hanno interessato l'applicazione della nuova disciplina. Nella recentissima circolare l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcune delle perplessità sorte in relazione alla corretta deduzione dal reddito d'impresa di tali perdite; tuttavia, i principali dubbi emersi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni erano molteplici. In particolare, ci si chiedeva se:

- in presenza di più crediti, si doveva considerare, per il confronto della soglia prevista, l'importo del singolo credito o dell'intera posizione creditizia nei confronti di uno specifico debitore;
- pur sussistendo i due requisiti richiesti dalla norma (quantitativo e temporale), il creditore doveva aver preventivamente svolto azioni di recupero del credito (lettere di sollecito, azioni di recupero, intimazioni legali ecc…);
- una volta decorso il termine di sei mesi dalla scadenza del credito in oggetto, tale condizione doveva essere presente alla data di chiusura dell'esercizio o alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- sempre in riferimento al requisito temporale, una volta decorsi sei mesi dalla scadenza, il contribuente potesse dedurre la perdita a partire da quell'esercizio e anche nei successivi, sulla base delle proprie valutazioni, senza che poi potesse contestarsi una violazione del principio di competenza;
- visto che l'entrata in vigore del decreto è avvenuta nel corso del 2012, si potessero dedurre anche le perdite relative a crediti la cui scadenza di sei mesi si era già verificata negli esercizi precedenti.

In riferimento al primo dubbio sopra esposto, non era chiaro se, per l'individuazione dei crediti da prendere in considerazione nella verifica della soglia quantitativa dei 5.000 euro o dei 2.500 euro, a seconda dei casi, si dovesse far riferimento:

- alla singola posizione creditoria;
- a tutti i crediti vantati verso lo stesso debitore;
- ai singoli crediti originati dallo stesso rapporto negoziale.

Inizialmente, in assenza di specificazioni, la soluzione ritenuta maggiormente corretta era quella di considerare ogni singola posizione creditoria anche alla luce dell'ulteriore parametro richiesto per poter operare la deduzione automatica (il singolo credito, infatti, deve essere scaduto da almeno sei mesi).
Tuttavia, tale soluzione, poteva risultare incoerente con la *ratio* delle novità apportate in quanto, in riferimento all'azione antieconomica del recupero stragiudiziale o giudiziale dei crediti, si deve considerare che le stesse, soprattutto nei casi di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, hanno ad oggetto l'intera posizione creditizia e non il singolo credito. Secondo tale prospettiva, pertanto, la soluzione in linea con le nuove disposizioni, poteva essere quella di dare rilevanza fiscale non al singolo credito, ma a tutti i crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto e derivanti dal medesimo rapporto giuridico e contrattuale.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° agosto 2013 ha chiarito tale questione prevedendo che *"...la verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l'impresa è di più rilevanti dimensioni) debba essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere delle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie"*. La circolare chiarisce, altresì, che, nel caso in cui vi fossero più

posizioni debitorie riferibili al medesimo rapporto contrattuale, il limite debba essere calcolato in riferimento al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi e riferibili a tali rapporti in essere.
Tale orientamento è coerente con la *ratio* della disposizione sulla base del presupposto che:

- la morosità verso uno specifico rapporto può trarre origine da contestazioni specifiche, non necessariamente presenti nelle altre relazioni intrattenute con la medesima controparte;
- i crediti che derivano dal medesimo rapporto contrattuale sono tutelabili unitariamente (in tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007 si è espressa stabilendo che *"il principio ... per cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario"*)[28].

In riferimento alla quantificazione dei crediti, inoltre, altro dubbio riguardava l'ammontare da prendere in considerazione per determinare il superamento o meno della soglia prevista dalla normativa: valore di bilancio, valore fiscale o valore nominale, posto che la norma nulla dice in merito a tale aspetto? Sulla base delle disposizioni previgenti e della logica sottostante le novità introdotte dal legislatore, la soluzione preferibile, in seguito confermata anche dalle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, è quella di considerare il valore nominale del credito in quanto questo è l'ammontare da prendere in considerazione, seppur idealmente, per stabilire se l'azione di

[28] Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non è consentito suddividere le azioni relative all'adempimento di una prestazione che deriva da un medesimo rapporto giuridico, verificandosi, in caso contrario, un abuso di processo.

recupero è o meno antieconomica. Inoltre, assumere come valore quello di bilancio, oggetto delle possibili svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio o in quelli precedenti, porterebbe, inevitabilmente, ad assumere un criterio in cui il grado di soggettività è maggiore (come già detto nei capitoli precedenti, sono gli amministratori della società che determinano le svalutazione eventuali da effettuare) in contrasto con quanto previsto dal legislatore che cercato di oggettivizzare, in gran parte, la disciplina relativa al trattamento fiscale delle perdite. Nel caso in cui il credito fosse stato parzialmente incassato, la verifica va effettuata assumendo come valore quello nominale del credito al netto degli importi già incassati tenendo conto, altresì, dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciò che concerne, invece, gli oneri accessori addebitati al debitore o eventuali interessi di mora maturati, questi non sono rilevanti ai fini della quantificazione del credito in quanto sono fiscalmente deducibili autonomamente rispetto al valore del medesimo.

Nel caso specifico di crediti commerciali, inoltre, si sottolinea che il valore nominale, come già anticipato, deve comprendere anche l'importo dell'imposta sul valore aggiunto addebitata al cliente in quanto la stessa è oggetto di obbligo di rivalsa. Tale soluzione è da ritenersi valida anche per i soggetti che hanno optato per il regime dell'Iva per cassa ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto legge in commento[29]. Secondo tale specifico regime, l'IVA diviene esigibile solo dopo l'incasso da parte del soggetto cedente o prestatore o, comunque, decorso un anno dal momento in cui è stata effettuata l'operazione (sempre che il cessionario o il committente non siano stati nel frattempo assoggettati a procedure concorsuali); anche in tali casi, l'imposta rimane comunque oggetto di rivalsa obbligatoria nei confronti del cliente per il solo fatto che l'operazione è stata posta in essere.

[29] L'art. 32-bis del D.L.n. 83/2012, infatti, ha modificato, seppur in parte, quanto già previsto dal D.L. n. 185/2008 in riferimento al regime dell'Iva per cassa per le operazioni effettuate a partire dal mese di dicembre 2012.

Anche se le novità apportate nulla dicono in riferimento ai crediti garantiti da garanzie reali e/o personali, si ritiene che comunque gli stessi possano essere assoggettati alla deducibilità automatica, in presenza di una delle condizioni sopra descritte in quanto, in tali casi, l'esistenza dell'eventuale garanzia influenza il solo ammontare delle perdita, non escludendo il creditore dal possibile rischio di riscuotere parzialmente o addirittura di non riscuotere nulla in riferimento al credito garantito.

Altro discorso, invece, deve essere fatto nel caso in cui vi siano coperture assicurative a tutela del credito; infatti, in tali ipotesi, il risarcimento assicurativo relativo al mancato incasso dello stesso, previene il verificarsi di una perdita. Pertanto, in tali casi, se la copertura assicurativa è totale, l'importo non potrà assumere il connotato della perdita vera e propria ma ad essere assoggettato a tassazione sarà l'importo ricevuto a titolo di risarcimento. Se, invece, la copertura è solo parziale (è il caso di assicurazioni con franchigia) il problema si pone in riferimento all'importo da tenere un considerazione per la quantificazione del modesto ammontare: intero importo del credito o solo l'ammontare non garantito? Nonostante la norma nulla dica in riferimento a tale specifica ipotesi, e non essendo, altresì, l'Amministrazione Finanziaria intervenuta per delineare il comportamento da attuare in tali casi, la soluzione razionale a tale quesito è quella di considerare la sola quota di credito non coperta a livello assicurativo posto che la parte assicurata risulta essere, in ogni caso, recuperabile.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto, inoltre, un ulteriore problema riguarda il momento a partire dal quale la perdita può essere effettivamente dedotta. In particolare, in sede di attuazione della normativa in esame, ci si chiedeva se il requisito temporale dei sei mesi doveva essere presente alla data di chiusura del periodo d'imposta ovvero alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (che avviene nel corso dell'anno successivo). Sin da subito, considerato che la normativa si inserisce nell'ambito dell'art. 101, comma

5, del T.U.I.R., al pari del trattamento previsto per le altre ipotesi in cui vengono a generarsi perdite su crediti, si era, ragionevolmente, si è convenuti a definire il momento a partire dal quale può essere effettuato il confronto con il limite quantitativo già alla fine del periodo d'imposta. In particolare, in riferimento ad una perdita contabilizzata in precedenti esercizi, rispetto a quello in corso all'entrata in vigore del decreto in commento (periodo d'imposta 2012), si possono verificare tre situazioni differenti:

- mancata deduzione in quanto la perdita non presentava i requisiti di certezza e precisione ma, per effetto dei successivi incassi ottenuti, il credito rientra all'interno dei nuovi limiti quantitativi previsti;
- mancata deduzione di un credito inferiore al limite delle soglie previste ma che, solo successivamente, realizza anche il requisito temporale dei sei mesi;
- la perdita è stata dedotta in quanto il credito risultava essere di modesto ammontare e scaduto da più di sei mesi, ma, in un periodo d'imposta successivo, tale credito risulta essere aumentato superando la soglia prevista per considerarlo di modesto ammontare.

Per i primi due casi, in considerazione del fatto che la perdita è stata precedentemente contabilizzata (o portata a conto economico a titolo di svalutazione), si ritiene che la stessa può essere dedotta in quanto gli elementi richiesti ai fini della deducibilità vengono comunque a concretizzarsi, seppur successivamente. Il terzo caso, invece, presenta alcuni dubbi; l'impresa creditrice, infatti, può procedere in due modi:

1) rilevare una sopravvenienza attiva imponibile;
2) dare rilevanza fiscale alla perdita dedotta e, solo successivamente al momento dell'incasso, rilevare una sopravvenienza.

La seconda soluzione sembra essere la più coerente alla luce del fatto che, applicare la prima, comporterebbe un costante controllo delle perdite dedotte nei precedenti periodi d'imposta, in contrasto con quanto previsto dalla norma stessa, che prevede di agevolare il contribuente nel dimostrare gli elementi certi e precisi, e dalla possibilità prevista per il contribuente di stralciare i crediti dal bilancio.

L'amministrazione finanziaria nella citata circolare è definitivamente intervenuta per chiarire i dubbi sorti in merito alla definizione del momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta stabilendo che il termine di sei mesi, richiamato dalla normativa, rappresenta il *dies a quo*, considerando che la stessa potrà essere effettivamente dedotta solo nell'esercizio in cui verrà imputata a conto economico. Nella circolare 26/E, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"qualora l'impresa - in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio - imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta di imputazione a conto economico*. Inoltre, *"qualora la perdita sui crediti in esame sia stata imputata nel conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre"*.

Si evidenzia, altresì, che il principio che prevede la previa imputazione a conto economico del costo, ai fini della deducibilità dello stesso, si considera realizzato anche nel caso in cui a conto economico non sia stata portata la perdita ma la svalutazione effettuata; infatti, anche alla luce di quanto stabilito dalla circolare n. 26/E, emessa dalla stessa amministrazione finanziaria, in data 20 giugno 2012 "… *il maggior ammortamento fiscale (calcolato sul costo al lordo della*

svalutazione fiscalmente non rilevante) rispetto a quello transitato a conto economico può essere dedotto attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nel presupposto che il costo sia transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente". Nel caso in cui sia stata effettuata la svalutazione integrale, contabilizzata nell'esercizio in corso o in quelli precedenti e non ancora dedotta fiscalmente, la deduzione rileverà nel periodo d'imposta in cui il termine di sei mesi risulterà essere decorso. Se la svalutazione è stata effettuata solo parzialmente, il creditore potrà legittimamente dedurre come perdita la svalutazione contabilizzata e non dedotta fiscalmente nel periodo d'imposta in cui il termine di sei mesi risulta già essere decorso; la quota non ancora svalutata, invece, diverrà deducibile solamente nel periodo d'imposta in cui la stessa verrà imputata a conto economico.

In relazione al riferimento temporale dei sei mesi richiesto, si sottolinea, che tale limite non preclude comunque la possibilità di poter dedurre la perdita prima che si verifichi il decorso di detto termine nei casi in cui, nel frattempo, si siano verificati altri fatti e/o atti tali da concretizzare gli elementi certi e precisi in ordine alla sua irrecuperabilità. Alla pari di tale ipotesi, anche nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, sarà possibile dedurre la perdita in un esercizio successivo a quello in cui si verifica il requisito temporale qualora si possa considerare la stessa recuperabile, anche se parzialmente[30]. Tali soluzioni seguono quanto stabilito dall'altra previsione introdotta nell'art. 101, comma 5, secondo la quale gli elementi certi e precisi sussistono anche nei casi

[30] In particolare, al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha stabilito che *"... il dichiarante non può scegliere il periodo di esercizio in cui farla valere, essa non deve essere neppure contabilizzata necessariamente e per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta".* Anche l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti nella norma di comportamento n. 172 del 2008, ha chiarito che "*L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, il che può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi".*

in cui il credito risulta essere, per legge, prescritto in quanto la stessa trova applicazione sia nei casi in cui il credito è di piccola entità, che nei casi in cui sia di ammontare più elevato[31].

Per ciò che concerne la decorrenza applicativa della previsione normativa sopra esposta, invece, si evidenzia che, in relazione alla possibilità di dedurre le perdite su crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi prima del 2012 e non ancora dedotti, la circolare 26/E emessa dall'amministrazione finanziaria è intervenuta su tale aspetto chiarendo che il nuovo trattamento fiscale vale anche per tali crediti il cui semestre risulta essere scaduto anteriormente al periodo d'imposta in corso al 2012. Tale conclusione è stata raggiunta dal Fisco alla luce del fatto che la data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, che ha convertito il decreto legge n. 83 del 2012, è avvenuta il 12 agosto 2012 e, pertanto, da tale data produce i suoi effetti. La possibilità di "retrodatare" la normativa anche ai crediti che soddisfano i novellati requisiti prima dell'entrata in vigore del decreto, è coerente con quanto già avveniva in passato posto che l'Amministrazione finanziaria aveva già ammesso la deducibilità dei crediti di modesto ammontare in relazione all'entità di portafoglio, seppur non era mai stato definito un limite quantitativo per definire gli stessi.

3.3.2 Prescrizione del diritto alla riscossione del credito

Ulteriore ipotesi di deduzione immediata della perdita introdotta dal decreto riguarda il caso in cui il credito risulti essere prescritto per legge.
In realtà, le modifiche normative introdotte, hanno semplicemente formalizzato la prassi già utilizzata dalla maggior parte dei contribuenti in quanto,

[31] MIELE L., TRABUCCHI A., *Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da "derecognition" IAS dei crediti*, in Corriere Tributario, 2012, pag. 2604 e ss.

l'indeterminatezza nella definizione dei casi in cui venivano a concretizzarsi gli elementi di certezza e precisione, stabiliti dall'articolo 101, comma 5 del T.U.I.R., al di fuori dei casi di procedure concorsuali, portava i contribuenti a rinviare la deduzione delle perdite su crediti nel momento in cui veniva a prescriversi il relativo diritto di riscossione.

La prescrizione, definita nell'art. 2934 del c.c., è l'istituto, presente nel nostro ordinamento giuridico, secondo il quale ogni diritto si estingue se il titolare dello stesso non lo esercita nei termini previsti dalla legge. Salvo quanto previsto diversamente, la prescrizione del diritto di credito si compie con il decorso di 10 anni. Sono previste, altresì, ipotesi di prescrizione breve; a titolo puramente esemplificativo:

- il diritto di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto;
- per i crediti relativi ai contratti di locazione, agli interessi e ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi il termine è di cinque anni;
- per i crediti riguardanti le provvigioni spettanti al mediatore il termine di prescrizione è di un anno.

La collocazione delle perdite su crediti prescritti all'interno delle nuove disposizioni contenute nell'art. 101 risulta essere in linea con le novità apportate alla disciplina in quanto, in tali casi, gli elementi di certezza e precisione vengono a configurarsi automaticamente alla luce del fatto che, decorso il termine senza aver riscosso in tutto o in parte il credito, la perdita deve oggettivamente ritenersi come definitiva.

L'articolo non prevede alcun limite quantitativo da rispettare, pertanto, la deducibilità avverrà a prescindere dall'importo del credito prescritto e indipendentemente dal fatto che sia o meno di modesta entità. Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, si precisa che la norma

esplicitamente stabilisce che *"gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto"* considerando come unico riferimento la "prescrizione", ovvero, il decorso del termine previsto civilisticamente piuttosto che la vera e propria estinzione del diritto di credito. Ai fini della deducibilità della perdita generata in tali casi, quindi, il creditore non deve aver agito nei confronti del debitore con atti formali, né tantomeno quest'ultimo deve aver eccepito la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2938 del c.c., in quanto è sufficiente che ne siano decorsi i termini legislativi. Ovviamente, la deduzione *ex lege* opera solamente nei casi in cui la prescrizione non sia stata interrotta ai sensi dell'art. 2943 del c.c. in quanto, in tale ipotesi, ha inizio un nuovo termine; occorrerà cioè verificare, di volta in volta, che non ci siano stati atti interruttivi successivi alla scadenza del termine di pagamento del credito[32].

L'unico dubbio emerso in merito a tale ipotesi di deducibilità immediata, riguarda la possibilità di dedurre le perdite nel momento in cui il diritto alla riscossione risulta essere prescritto in annualità precedenti rispetto a quella in corso all'entrata in vigore di tale disposizione (anno d'imposta 2012). La circolare dell'Agenzia delle Entrate non è intervenuta per chiarire tale aspetto stabilendo solamente che resta salva la facoltà della stessa di contestare che l'eventuale inattività del creditore nei confronti del debitore corrisponda ad *"un'effettiva volontà liberale".* Si ritiene che la deduzione della perdita nello stesso periodo d'imposta in cui si compie la prescrizione (ad esempio dopo che siano decorsi dieci anni dalla scadenza del termine di pagamento senza che vi siano stati atti di interruzione) non comporti alcun onere di dimostrazione in capo al contribuente, ma spetta all'Amministrazione Finanziaria comprovare eventuali atti interruttivi; se, invece, la perdita viene imputata a conto economico e dedotta in un esercizio successivo a quello in cui credito si è effettivamente prescritto, la prova dell'esistenza degli atti interruttivi è a carico del contribuente, il quale deve

[32] Ai sensi dell'art. 2943 del c.c. sono considerati eventi interruttivi la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, la messa in mora del debitore ecc...

dimostrare che la prescrizione si è effettivamente verificata nell'esercizio in cui ha operato la deduzione e non in precedenza.

In ogni caso, considerato che le novità apportate in riferimento a tale ipotesi, hanno come finalità quella di precisare e definire in maniera ancor più oggettiva una prassi già utilizzata da tempo, si ritiene che il periodo d'imposta in cui viene a manifestarsi la prescrizione del diritto di credito, dovrebbe essere l'ultimo per poter dedurre la perdita dal reddito d'impresa non essendo possibile, successivamente, alcuna azione da parte del creditore nei confronti del debitore[33]. Se il debitore, in un periodo d'imposta successivo, rinuncia alla prescrizione effettuando di spontanea volontà il pagamento, per il creditore basterà rilevare una sopravvenienza attiva imponibile.

3.3.3 Perdite su crediti nei confronti di soggetti *IAS adopters*

Il "decreto crescita" ha ampliato i casi di deducibilità immediata ed automatica anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (soggetti *IAS adopters)*, in quanto, nell'art. 101, comma 5 del T.U.I.R. novellato, è stato previsto che *"gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi"*.

Per tali soggetti, quindi, tali elementi sussistono non solo nei casi in cui il credito risulti essere di modesto ammontare o sia prescritto, ma anche laddove sia stato cancellato dal bilancio poiché estinto. Per capire la portata di tale novità normativa, si deve innanzitutto precisare che, secondo lo IAS 39, un'attività finanziaria può essere eliminata dal bilancio d'esercizio quando sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

[33] Il debitore, infatti, può rigettare la domanda del creditore, sempre che siano decorsi i termini, eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2938 del c.c..

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari sono scaduti;
- i diritti contrattuali di ricevere i flussi finanziari vengono trasferiti a soggetti terzi rispetto l'impresa.

Inoltre, posto che un'attività finanziaria può essere trasferita se, pur mantenendo i diritti a ricevere i flussi, l'impresa assume comunque l'obbligazione di trasferirli a terzi, questa configura la terza e ultima condizione per l'eliminazione dell'attività finanziaria dal bilancio. Si precisa, altresì, che l'attività di eliminazione del credito (meglio conosciuta come *derecognition*), non è ammessa se l'impresa mantiene in capo eventuali rischi e/o benefici, derivanti dall'attività finanziaria o, comunque, continui a detenere il controllo degli stessi. Al di là di tali premesse "basilari", si segnala che la novità normativa apportata con il decreto, si inserisce in un ambito interpretativo non molto chiaro per ciò che concerne la deducibilità delle perdite su crediti per i soggetti IAS.

Innanzitutto, si rileva che, nel corso del tempo, tra le varie posizioni assunte in dottrina, tre sono i principali orientamenti che hanno contraddistinto la disciplina relativa al trattamento fiscale delle perdite per tali soggetti, prima dell'entrata in vigore del decreto crescita:

- un primo orientamento sosteneva che i requisiti di precisione e certezza richiesti dall'art. 101, comma 5, fossero validi per tutte le imprese indistintamente, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, Decreto Ministeriale n. 48 del 1° aprile 2009[34];
- un secondo orientamento, invece, stabiliva l'inapplicabilità per i soggetti *IAS adopters* dei requisiti richiesti dall'art. 101, comma 5, del

[34] Tale articolo, inserito nel Decreto Ministeriale emanato per attuare e coordinare quanto stabilito dall'art. 1 della Legge n. 244 del 27 dicembre 2007, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali, stabilisce che: *"… Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta…".*

T.U.I.R., poiché, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale appena citato, *"per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio*": in base a tale orientamento, i requisiti di certezza e precisione non sarebbero richiesti in quanto, tutte le perdite generate, risulterebbero comunque deducibili poiché iscritte in bilancio secondo il principio, richiamato nell'articolo, della prevalenza della sostanza sulla forma;

- un terza interpretazione, infine, riteneva che i requisiti di certezza e precisione dovessero sussistere solamente per le perdite da valutazione e non, invece, per le perdite di natura realizzativa che, diversamente, alla luce della deroga prevista dall'art. 109, comma 1, del T.U.I.R., potevano assumere rilevanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 42/E del 3 agosto 2010, ha condiviso tale ultimo orientamento (seppur il riferimento riguardasse solamente la conversione dei crediti in partecipazioni e l'inserimento della disciplina prevista per gli stessi, nell'ambito dell'art. 101, comma 5, risulta essere inopportuna), chiarendo che la differenza negativa tra il *fair value* della partecipazione acquisita e il valore contabile dei crediti da convertire, iscritta in bilancio dai soggetti IAS, *"assume rilevanza ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR qualora ne sussistano le condizioni (requisiti di certezza e precisione), da*

ricondurre in primis al trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i rischi e benefici connessi".

E' proprio sulla base di quanto previsto in tale ultima parte richiamata che la modifica dell'art. 101, comma 5, sembra aver confermato la rilevanza fiscale della cancellazione dei crediti anche nei casi in cui si parli di operazioni di tipo realizzativo, diverse dalla mera conversione dei crediti in partecipazione (in linea con quanto previsto nello IAS 39). Tutto ciò premesso, la nuova disposizione normativa permette la deducibilità fiscale immediata, presupponendo l'esistenza degli elementi certi e precisi, in tutte le ipotesi in cui l'impresa IAS *adopter* effettui la *derecognition* del credito.

Le modifiche apportate non hanno alcun effetto nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali in quanto, esplicitamente, nell'articolo viene fatto riferimento ai soli soggetti che lo redigono secondo i principi internazionali. Alla luce di quanto appena esposto, in tutti in quei casi in cui si verifica un evento estintivo che comporta la conseguente cancellazione del credito dal bilancio d'esercizio, trattandosi di impresa che non redige lo stesso secondo i principi contabili internazionali, il trattamento fiscale richiede la verifica dei requisiti formali di certezza e precisione, di cui al comma 5 dell'articolo 101, non operando, in tal caso, la deducibilità immediata ed automatica delle perdite su crediti generate in tali ipotesi.

Da ultimo, anche nella recentissima circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 26/E del 2013, l'amministrazione ha ribadito quanto aveva già previsto con la circolare 42/E sopra citata richiamando, altresì, la circolare 7/E del 2011, chiarendo, in via definitiva, che la deducibilità delle perdite, in seguito alla *derecognition* dei crediti operata dai soggetti IAS *adopters*, è ammessa *tout court* in quanto i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità delle stesse sussitono in ogni caso.

3.3.3.1 Per le perdite da realizzo vanno dimostrate le condizioni di certezza e precisione

Alla luce di quanto appena esposto nel precedente paragrafo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013 ha confermato l'orientamento consolidato dell'amministrazione finanziaria in riferimento al trattamento fiscale delle perdite derivanti da atti realizzativi. Le modifiche apportate alla disciplina fiscale delle perdite, infatti, non hanno interessato tali ipotesi in quanto i requisiti di certezza e precisione, in tali casi, devono essere soddisfatti per consentirne la loro deducibilità. Pertanto, anche se il credito è stato trasferito e/o estinto, con la conseguente cancellazione della posta dal bilancio, occorrerà dimostrare l'esistenza dei requisiti richiamati, così come previsto per le altre perdite da inesigibilità. L'Agenzia, infatti, precisando che la novità normativa precedentemente esposta, in merito alla rilevanza automatica della cancellazione del credito dal bilancio a seguito di eventi estintivi è consentita solo per i soggetti IAS, ha stabilito che nelle altre ipotesi di atti realizzativi, il contribuente deve dimostrare, caso per caso, l'inesigibilità del credito in questione.

Secondo quanto già esposto nel capitolo precedente, gli atti realizzativi che possono generare una perdita su crediti sono:

- la cessione definitiva del credito;
- la rinuncia al credito;
- la transazione con il debitore.

Nel caso in cui si verifichi la cessione del credito, la perdita può essere automaticamente dedotta, senza la necessità da parte del contribuente di effettuare ulteriori adempimenti, solamente quando lo stesso è ceduto a banche o ad altri intermediari finanziari, che risultano essere così indipendenti dal cedente e dal cessionario. In tali casi, l'Agenzia ritiene la perdita realizzata come

definitiva poiché la cessione avviene tra soggetti che non appartengono al medesimo gruppo e, pertanto, è assicurata la trasparenza dell'operazione posta in essere. In tutti gli altri casi di cessione, invece, è necessario dimostrare il carattere definitivo della perdita e i requisiti previsti dall'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel caso di rinuncia al credito, invece, il Fisco richiede la dimostrazione dell'inopportunità di procedere con eventuali azioni esecutive e dell'inconsistenza patrimoniale del debitore in quanto, diversamente, l'operazione posta in essere potrebbe nascondere liberalità diverse non inerenti con l'attività svolta dall'impresa stessa.

Infine, nel caso di transazione con il debitore, con la quale è stata accordata la riduzione del valore del credito, l'inesigibilità dello stesso sussiste quando è motivata e dimostrata la difficoltà finanziaria del debitore a far fronte ai proprio impegni assunti nei confronti del creditore e anche verso soggetti estranei allo stesso. In conclusione, pur avendo notevolmente ampliato le ipotesi in cui si vengono a concretizzare gli elementi certi e precisi richiesti ai fini della deduzione dal reddito d'impresa delle perdite su crediti, il decreto 83/2012 nulla ha previsto in riferimento alla perdite generate da atti realizzativi in quanto, per le stesse, devono essere soddisfatti i requisiti sopra citati, non sussistendo, in tali ipotesi, alcuna possibilità di deduzione automatica delle stesse. Al contrario, per i soli soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, nei casi di perdite da realizzo, è ammessa la deducibilità immediata essendo i requisiti di certezza e precisione, richiesti dalla normativa, presunti per legge, non subordinando così ad alcuna prova formale e/o documentale la deducibilità delle medesime.

3.4 Conclusioni

Nel presente capitolo, ho illustrato le modifiche che il decreto crescita ha introdotto in merito alla disciplina prevista per il trattamento fiscale delle perdite su crediti. All'interno dell'101, comma 5, del T.U.I.R., che già prevedeva altre situazioni in cui si potevano legittimamente dedurre tali perdite, sono state inserite ipotesi di deducibilità immediata delle stesse con lo scopo di delineare, in modo più chiaro ed esaustivo, i casi in cui vengono a concretizzarsi le situazioni che conducono alla formazione delle perdite su crediti; alla base di tale "apertura", il legislatore ha tenuto conto che, l'attuale crisi economica che stiamo attraversando, genera casi di insolvenza più frequenti rispetto a quelli che avvenivano in passato.

La normativa, fin dalla sua entrata in vigore, ha causato non pochi dubbi applicativi che hanno condotto, nel corso dell'esercizio 2012 e dei primi mesi dell'anno corrente, ad un'incertezza operativa. Alla luce delle richieste formulate dalle associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 26/E del 1° agosto 2013 per chiarire gli aspetti che risultavano essere di dubbia interpretazione così da rendere effettivamente operativa la normativa in esame.

CAPITOLO 4

Conclusioni

4.1 La competenza fiscale, anche dopo le novità introdotte, deriva comunque da quella civilistica: possibile sindacabilità da parte dell'Amministrazione?

Capitolo 4

Conclusioni

4.1 La competenza fiscale, anche dopo le novità introdotte, deriva comunque da quella civilistica: possibile sindacabilità da parte dell'Amministrazione?

Dal punto di vista civilistico, i crediti rappresentano il diritto di ricevere l'ammontare pattuito, contro la prestazione di un servizio o la cessione di beni, sulla base di un contratto posto in essere o di qualsiasi altra forma prevista e riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico.

Soprattutto nel periodo attuale che stiamo attraversando, il rischio di non riscuotere totalemente, o di riscuotere solo parzialmente, il credito vantato nei confronti di un determinato soggetto è molto elevato. Per limitare l'impatto di tale rischio, il legislatore ha riconosciuto, già in passato, forme a tutela del creditore per evitare che la probabile inesigibilità pesi sul bilancio d'esercizio dello stesso. In particolare, in sede di redazione del bilancio, è previsto che il creditore effettui le valutazione dei crediti esposti tra le attività in modo da rilevare e registrare le situazioni di inesigibilità che concretamente il medesimo ritiene si possano manifestare.

Ovviamente, il processo di valutazione e gestione del credito è interessato da un elevato grado di discrezionalità e arbitrarietà posto che chi effettua la stima della possibile perdita è il creditore stesso. Tale discrezionalità ha condotto il legislatore, nel corso del tempo, a introdurre specifiche disposizioni, contenute nell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., per regolare il trattamento fiscale dei componenti negativi che scaturiscono, sia a titolo di perdite che a titolo di svalutazioni. Tali previsioni, di natura fiscale, sono state rese necessarie per limitare l'incertezza nella determinazione del reddito fiscale, alla luce del fatto che, detti elementi sono caratterizzati da un elevato grado di opinabilità.

Tuttavia, come ho già avuto modo di enunciare nei capitoli precedenti del presente lavoro, la rilevazione delle perdite su crediti e la conseguente deducibilità costituisce, da sempre, una delle maggiori criticità nella tassazione del reddito d'impresa in quanto, sia i giudici tributari che il Fisco valutano con rigore la sussistenza gli *"elementi certi e precisi"* che l'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. richiede ai fini della deduzione.

Tali contestazioni hanno condotto il legislatore ad introdurre criteri più coerenti ed elastici, rispetto a quelli previsti in precedenza, per definire i casi in cui vengono a concretizzarsi gli elementi richiesti dalla normativa fiscale in linea con quanto previsto anche dai principi contabili nazionali; è, infatti, questo uno dei punti più rilevanti del decreto legge 83/2012, meglio conosciuto come "decreto crescita", esaminato nel terzo capitolo del presente lavoro. Questa disposizione, ha previsto delle semplificazioni nella ricerca delle fattispecie che legittimano la deduzione automatica delle perdite, senza ulteriori prove a carico del contribuente, allargando in tal modo i casi in cui l'impresa può legittimamente operare l'immediata deduzione delle stesse.

Con tali precisazioni, il legislatore ha:

- in parte formalizzato il comportamento che la prassi, proprio in relazione ai dubbi che da sempre hanno contraddistinto tale materia, teneva già da tempo (è il caso dei crediti di modesta entità e dei crediti prescritti che venivano comunque dedotti automaticamente nella pratica aziendale, pur essendo soggetti a possibili contestazioni tra contribuente e fisco);
- ampliato a nuovi ipotesi i casi in cui vengono a configurarsi automaticamente gli elementi certi e precisi, richiesti *tout court*, dalla norma fiscale ai fini della deducibilità.

Con il decreto in esame, infatti, le nuove ipotesi di perdite su crediti

suscettibili di deduzione, senza l'ulteriore dimostrazione degli elementi certi e precisi che le hanno generate, sono le seguenti:

- crediti di modesta entità (limite previsto da tenere in considerazione come soglia massima per le imprese di più rilevante dimensione è di 5.000 euro mentre 2.500 euro è il limite da considerare per tutte le altre imprese) scaduti da sei mesi alla data di chiusura del bilancio d'esercizio;
- crediti prescritti per il quale è decorso il relativo termine previsto dalla legge;
- crediti vantati nei confronti di soggetti che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* della legge fallimentare);
- crediti cancellati dal bilancio d'esercizio a seguito della *derecognition* degli stessi da parte di soggetti *IAS adopters* a seguito di eventi estintivi.

In ogni caso, anche dopo le modifiche apportate dal decreto crescita, condizione necessaria ai fini della corretta deduzione dal reddito d'impresa delle perdite operate, anche se automaticamente, è il coordinamento della normativa prevista dall'art. 101 con le disposizioni degli articoli 106 e 109 del T.U.I.R. in quanto, in ogni caso, la deducibilità delle perdite operate è connessa all'imputazione delle stesse a conto economico.
L'Agenzia delle Entrate, nella più volte richiamata circolare 26/E del 1° agosto 2013, ha, inoltre, chiarito che se i crediti sono stati oggetto di svalutazione (anche integrale) con imputazione della stessa in un esercizio o in esercizi precedenti e la medesima non è stata dedotta, la perdita è comunque deducibile posto che *"l'imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione"*. Alla luce di quanto appena esposto, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., dovranno comunque tener conto di quanto

previsto in riferimento:

- alla svalutazione dei crediti operata ai sensi dell'art. 106 del T.U.I.R. (in base alla quale la svalutazione, per l'ammontare non coperto da garanzia assicurativa, è deducibile nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti stessi fino al raggiungimento del tetto massimo del 5%);
- al fatto che la perdita realizzata deve essere prima imputata al fondo svalutazione, eventualmente appostato, e, soltanto per la differenza, potrà essere portata a perdita;
- al fatto che i componenti negativi concorrono a formare il reddito imponibile secondo il principio di competenza (art. 109 del T.U.I.R.).

Come già esposto nel terzo capitolo, la disciplina delle perdite così novellata, pur con i risvolti positivi sopra elencati, ha creato non poche incertezze applicative, soprattutto fino a quando l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare 26/E del 2013, è intervenuta nel merito. Anche se con la stessa sono stati risolti molti dubbi e perplessità in merito all'applicazione della nuova normativa, si ritiene che l'amministrazione non abbia, tuttavia, chiarito del tutto il comportamento corretto ai fini della deducibilità delle perdite su crediti con la possibilità della stessa di sindacare l'iscrizione a conto economico della perdita che possiede i requisiti fiscali ma che civilisticamente non è giustificata.
L'Agenzia, infatti, stabilisce che:

- in assenza di imputazione a conto economico della perdita, non si può ottenere alcun beneficio fiscale;
- se l'impresa contabilizza la perdita nel conto economico dell'esercizio successivo in cui maturano i requisiti richiesti dalla legge anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo in cui la perdita viene

imputata a conto economico.

Si ricorda quanto già richiamato in precedenza, e stabilito dall'art. 1, comma 34 della Finanziaria del 2008, che attribuisce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di non riconoscere ciò che viene rilevato in bilancio in quanto "*Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili"*. Dalla lettura della circolare, emerge il dubbio sulla possibilità dell'Agenzia di disconoscere la deduzione operata, pur in presenza dei requisiti fiscali novellati, visto il richiamo effettuato alla regole ordinarie e generali di competenza.

In conclusione, pur riconoscendo che la normativa riguardante la deducibilità delle perdite su crediti novellata ha semplificato e chiarito le ipotesi in cui le imprese possono legittimamente dedurre le perdite generate dal mancato incasso dei crediti in essere, si evidenzia che rimane ancora qualche dubbio operativo ed applicativo in quanto l'Amministrazione, adottando la visione rigida e rigorosa che da sempre la contraddistingue in riferimento alla disciplina in esame, ha sottoposto comunque l'effettiva deducibilità delle perdite generate al principio di competenza economica sindacabile da parte della stessa.

Bibliografia

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI (MILANO), *Norma di comportamento n. 172*, 19 novembre 2008

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI (MILANO), *Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali*, in Bollettino tributario, 2009

ASSONIME, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter*, maggio 2011

ALBANO G., PACIERI A., *Sulla deducibilità delle mini perdite vi sono ancora alcune questioni da chiarire*, in Il Sole 24 Ore , 22 ottobre 2012

BEGHIN M., *Cessione pro-soluto ed elusione fiscale*, in Rassegna Tributaria n. 6, 1999

BEGHIN M., Le *perdite derivanti dalla cessione di crediti con clausola "pro soluto" tra giudizi di opportunità e giudizi di corrispondenza alla fattispecie legale*, in Rassegna Tributaria, 2000

BEGHIN M., *Prova della perdita su crediti e diritto alla deducibilità del componente reddituale nella recente (e restrittiva) interpretazione della Corte di Cassazione (Nota a Cass. sez. tribut. 20 novembre 2001, n. 14568)*, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2002

BEGHIN M., *La deducibilità delle 'perdite su crediti' nella disciplina del reddito d'impresa tra unilaterali svalutazioni e atti dispositivi del diritto (Nota a Cass. sez. tribut. 29 agosto 2001, n. 11329)*, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2002

BEGHIN M., *Perdite su crediti, antieconomicità dell'operazione e giudizio d'inerenza (Nota a Cass. sez. tribut. 19 novembre 2007, n. 23863)*, in Corriere Tributario, 2008

BEGHIN M., *Perdite su crediti, atti dispositivi del diritto ed elementi 'certi e precisi': un arresto giurisprudenziale bipartisan (nota a Cass., sez. trib.,*

n.23863/2007), in Rivista di diritto tributario, 2008

BEGHIN M., *Perdite su crediti, atti dispositivi del diritto e principio di inerenza*, in Rassegna Tributaria, 2009

BENAZZI A., *Deducibili le perdite su crediti anche in un esercizio successivo all'apertura del fallimento (Commento a Cass. sez. tribut. 4 settembre 2002, n. 12831),* in Corriere Tributario, 2002

BETUNIO A., MOLINARO G., *Indeducibili le perdite realizzate nelle cessioni 'pro soluto' di crediti (Nota a Comm. Comm. Reg. PI sez. XXXIII 1 ottobre 2007, n. 30),* in Corriere Tributario, 2008

BIVONA B., *Automatismi e requisiti della deducibilità delle perdite su crediti (Commento a risoluzione Agenzia Entrate del 23 gennaio 2009, n. 16/E),* in Corriere Tributario, 2009

BLOCH, SORGATO, *Incertezze della Cassazione sulla cessione di crediti "pro soluto"*, in Corriere Tributario, 2001

CANTILLO M., *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in Rassegna Tributaria, 2002

DONATELLI S., *Appunti sul profilo probatorio-procedimentale delle perdite su crediti verso debitori italiani e stranieri*, in Rassegna Tributaria, 2002

CERIANA E., *Perdite su crediti derivanti da una rinuncia per intervenuta transazione*, in Rassegna tributaria, 2008

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 77/E, 17 aprile 2000

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 39/E, 10 maggio 2002

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 27/E, 31 maggio 2005

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 40/E, 18 aprile 2008

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 8/E, 13 marzo 2009

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 42/E, 3 agosto 2010

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 7/E, 28 febbraio 2011

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 18/E, 31 maggio 2012

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 35/E, 20 settembre 2012

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 26/E, 1° agosto 2013

CIRCOLARE ASSONIME, n. 69, 23 dicembre 2005

CIRCOLARE MINISTERIALE, n. 131/E, 19 luglio 1978

CIRCOLARE MINISTERIALE, n. 9/1981

CIRCOLARE MINISTERIALE, n. 39/2002

CIPOLLINA, *I paradossi della deducibilità "condizionata" delle perdite da cessione pro soluto di crediti nel settore del credito al consumo,* in Giustizia Tributaria, 4/2007

CONTRINO A., *La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS,* in Corriere Tributario, 2011

CROVATO, *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova 1996

DONATELLI S., *Ancora in tema di deducibilità delle perdite derivanti dai contratti di cessione dei crediti con la clausola pro soluto,* in Rassegna Tributaria, 2001

DONATELLI S., *Appunti sul profilo probatorio-procedimentale delle perdite su crediti verso debitori italiani e stranieri,* in Rassegna Tributaria, 2002

DRAGONE P., VALACCA R., *Deduzione delle perdite su crediti di modesto importo e prescritti: vale la competenza?*, in Corriere Tributario, 2013

FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario*, 2003

FANELLI R., *Deducibilità delle perdite su crediti ceduti 'pro soluto' (Commento a Cassazione sezione tributaria 4 ottobre 2000, n. 13181*), in Corriere Tributario, 2001

FERRANTI G., *Le perdite su crediti nella determinazione del reddito d'impresa*, in Corriere tributario, 2009

FIORENTINO S., *Le perdite su crediti nella determinazione del reddito d'impresa,* in Diritto e pratica Tributaria, 1997, I

GIGLIONE M., *Perdite su crediti da cessioni pro-soluto: prova della perdita ed interessi impliciti,* in Diritto e pratica tributaria, 2003

INGRAO G., *Il regime fiscale delle perdite su crediti da rinunce e il sindacato*

dell'Amministrazione sull'economicità delle operazioni aziendali (Nota a Cass. sez. tribut. 19 novembre 2007, n. 23863), in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE n. 5-00570

LEARDINI S., MATTIOLI M., *Valutazione dei crediti e rilevazione delle perdite*, in Corriere Tributario, 2000

LEO M., *Le imposte sui redditi*, volume III, 2011

LIBURDI D., *La deduzione delle perdite su crediti: la norma di comportamento ADC n. 172*, in Italia Oggi, 20 novembre 2008

LUPI R., *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, in Rassegna Tributaria, 1987, I

LUPI R., *Il reddito d'impres*a, 2002

MARINO T., *L'esercizio di competenza per dedurre le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali (Nota a sentenza: Cassazione, Sez. trib., Sent. 29 ottobre 2010, n. 22135*), in Corriere Tributario, 2011

MAZZUOCCOLO L., *Esercizio di competenza per la deduzione delle perdite su crediti derivanti da procedura (Nota a Cass. sez. tribut. 4 settembre 2002, n. 12831)*, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2003

MESSINA S.M., *Valutazione e svalutazione dei crediti e perdite da cessione 'pro soluto'*, in Corriere Tributario, 2007

MIELE L., TRABUCCHI A., *Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da "derecognition" IAS dei crediti*, in Corriere Tributario, 2012

MURARO D., *Perdite su crediti, antieconomicità dell'operazione e giudizio d'inerenza (Nota a Cassazione sezione tributaria 19 novembre 2007, n. 23863)*, in Corriere tributario, 2008

PIAZZA M., *La deduzione delle perdite su crediti in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti*, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2009

POGGIANI F., *Le risposte all'Agenzia delle Entrate alla diretta Mep riassunte*

nella circolare 35/E, in Italia Oggi n. 226, 22 settembre 2012
PROCOPIO M., *La deducibilità delle perdite su crediti: continua il contrasto tra la cassazione e l'Amministrazione finanziaria,* in Diritto e pratica tributaria, 2010
PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 68, 22 marzo 2006
PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE, 6 aprile 2010
PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE, 20 dicembre 2010
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 656, 16 maggio 1979
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 70/E, 29 febbraio 2008
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, n. 16/E, 23 gennaio 2009
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 189, 17 settembre 1970
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 1094, 30 aprile 1976
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 124, 6 agosto 1976
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 1336, 4 dicembre 1976
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 217, 19 aprile 1979
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 557, 9 aprile 1980
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 517, 6 settembre 1980
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 016, 1 aprile 1981
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 634, 13 marzo 1982
RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, n. 137, 20 luglio 1996
SIRRI M., ZAVATTA R., *Deducibilità delle perdite su crediti verso soggetti non residenti*, in Corriere Tributario, 2003
TAGLIONI A., *La deducibilità delle perdite su crediti in caso di cessione pro-soluto,*in Bollettino tributario d'informazioni, 2011
TRABUCCHI A., *Novità interpretative in tema di perdite e svalutazione dei crediti*, in M. Leo, Le imposte sui redditi, III, 2011
TUNDO F., *Ancora sul regime tributario della cessione pro soluto dei crediti*, in rivista di Diritto Tributario, 2012, II
VICINI RONCHETTI A., *Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite sui crediti...*, in Rivista di diritto tributario, 2002

VICINI RONCHETTI A., *Sulla deducibilità delle perdite per rinunce a crediti*, in Rassegna Tributaria, 2002

VALACCA R., *Deduzione delle perdite su crediti tra competenza e facoltà di rinvio (Nota a Cass. sez. tribut. 3 agosto 2005, n. 16330)*, in Corriere Tributario, 2005

VILLA N., *Il decreto crescita riscrive l'articolo 101 del TUIR precisando la soglia di piccola entità*, in Italia Oggi n. 189, 9 agosto 2012

ZIZZO G., *Il differenziale negativo generato dalla cessione pro soluto di crediti tra incertezze di quantificazione e problemi di inerenza*, in Rivista di Diritto Tributario, 2001, II

ZIZZO G., *Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali*, in Corriere tributario, 2010

Giurisprudenza

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 6431, 27 novembre 1982
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 5260, 5 agosto 1983
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 6399, 15 luglio 1996
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 6400, 15 luglio 1996
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 13181, 6 aprile 2000
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 13916, 4 ottobre 2000
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 15563, 20 ottobre 2000
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 3862, 16 marzo 2001
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 11329, 29 agosto 2001
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 14568, 20 novembre 2001
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 16198, 27 dicembre 2001
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 2133, 14 febbraio 2002
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 7555, 23 maggio 2002
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 12831, 4 settembre 2002
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 13803, 27 giugno 2005
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 16330, 3 agosto 2005
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 19918, 14 ottobre 2005
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 5357, 10 marzo 2006
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 8580, 12 aprile 2006
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 23726, 15 novembre 2007
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 23863, 19 novembre 2007
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 17033, 23 giugno 2008
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 22135, 29 ottobre 2010
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 9218, 21 aprile 2011
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 20450, 6 ottobre 2011
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria, Sentenza n. 8822, 1 giugno 2012